

CONTO BANCOPOSTA CLICK CONDIZIONI CONTRATTUALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti condizioni contrattuali si intende per:

Consumatori: le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) a Poste Italiane un suo comportamento o un'omissione di questa;

Servizi accessori: i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme al conto corrente, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, carta di credito, ecc.);

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta alla clientela di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;

T.U.: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia").

2. Per quanto non espressamente previsto nel precedente comma di questo Articolo si rinvia alle definizioni contenute nel Contratto Quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul conto corrente (di seguito "Contratto Quadro") che debbono intendersi qui espressamente richiamate e trascritte.

A) CONDIZIONI GENERALI

ART. 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Poste Italiane S.p.A., (di seguito "Poste Italiane"), per l'esecuzione delle operazioni previste dal successivo art. 7 ivi comprese quelle di pagamento previste dall'art. 2 del Contratto Quadro, mette a disposizione dei clienti qualificabili come Consumatori (di seguito "Cliente/i" o "Correntista/i") il rapporto di conto corrente postale avente le caratteristiche nel prospetto specificate, comprensivo dei servizi di cui alla presente Sezione I, denominato Conto BancoPosta Click (di seguito anche "Conto corrente" o "Conto di pagamento"), e gli ulteriori servizi accessori di cui alla Sezione II (di seguito anche "Servizi").

2. Il Cliente può richiedere l'attivazione di ulteriori Servizi accessori (di seguito anch'essi "Servizi") al Conto corrente diversi da quelli di cui alla successiva Sezione II, resi disponibili da Poste Italiane e disciplinati dalle specifiche condizioni contrattuali relative al singolo Servizio che, una volta sottoscritte, formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni contrattuali (di seguito "Condizioni contrattuali").

3. Il Conto corrente e i Servizi ad esso relativi sono disciplinati dalle presenti Condizioni contrattuali, dalle istruzioni operative nell'edizione tempo per tempo vigente (di seguito "Istruzioni Operative"), dalle Condizioni contrattuali relative ai Servizi ulteriori rispetto a quelli disciplinati nelle presenti Condizioni contrattuali, ove richiesti ed attivati, dalle condizioni economiche e dalle altre condizioni contenute nelle edizioni tempo per tempo vigenti del Foglio Informativo e dei Documenti di Sintesi, dedicati al Conto Corrente ed ai servizi accessori (di seguito rispettivamente "FI" e "DDS"), nonché dal Contratto Quadro, documenti questi tutti che formano parte integrante e sostanziale delle Condizioni contrattuali stesse. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

4. Gli eventuali Servizi resi successivamente disponibili da Poste Italiane e le eventuali ulteriori funzionalità del Conto corrente saranno regolati dalle Disposizioni Generali della presente Sezione I e dalle eventuali condizioni specifiche, anche economiche, del Servizio, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni contrattuali. La sottoscrizione di tali specifiche condizioni, ove prevista, è presupposto per l'attivazione dei nuovi Servizi e funzionalità richiesti.

5. Le condizioni economiche applicate al Conto corrente ed ai Servizi accessori, le funzioni informative e/o dispersive dei Servizi medesimi, nonché i limiti temporali della Giornata operativa con riferimento alle singole operazioni e/o Servizi sono contenuti nel FI, consegnato al Cliente al momento della richiesta di apertura del Conto corrente e/o dei Servizi e nei DDS, successivamente inviati al Cliente nel corso del rapporto e da considerarsi parte integrante e sostanziale della disciplina rispettivamente prevista per il Conto corrente e per i servizi accessori stessi.

6. Il FI sono a disposizione della clientela presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it.

ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. L'instaurazione del rapporto di Conto corrente e dei rapporti relativi ai singoli Servizi è subordinata al ricevimento da parte di Poste Italiane delle informazioni, dei dati e dei validi documenti identificativi del Cliente. Il Cliente

è tenuto a fornire a Poste Italiane le informazioni, i propri dati e i documenti validi ai fini identificativi aggiornati anche in occasione delle operazioni relative ai predetti rapporti nonché le ulteriori informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento al terrorismo.

2. Il Cliente prende atto che Poste Italiane fa legittimo affidamento sulle informazioni, i dati e i documenti resi dallo stesso e che è onere del Cliente informare Poste Italiane di ogni variazione relativa agli stessi.

In particolare il Cliente si impegna, in adempimento agli obblighi sopra descritti, a fornire sotto la propria responsabilità informazioni, dati e documenti aggiornati, veritieri e completi e a comunicare a Poste Italiane, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni precedentemente rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte di Poste Italiane dei servizi oggetto del presente Contratto.

3. Al fine di tutelare il proprio Cliente, Poste Italiane si riserva di valutare, nello svolgimento delle operazioni di pagamento comunque connesse con la prestazione dei servizi di pagamento di cui al presente Contratto e al Contratto Quadro, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con Poste Italiane stessa (quali portatori di assegni, ecc.).

ART. 4 - MODALITÀ DI APERTURA DEL CONTO E RICHIESTA SERVIZI

1. L'apertura del Conto corrente e l'attivazione dei Servizi possono essere richieste compilando, secondo le specifiche Istruzioni Operative fornite da Poste Italiane, l'apposito modulo disponibile sul sito www.poste.it e sul sito dedicato www.bancopostaclick.it, sottoscrivendo e inviando la relativa documentazione a Poste Italiane S.p.A - Conto BancoPosta Click - Casella Postale 1100 - 38121 Trento (TN), oppure, ove consentito da Poste Italiane, anche mediante l'utilizzo di ulteriori tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. La richiesta di apertura del Conto corrente e di attivazione dei Servizi può essere accolta da Poste Italiane solo se al richiedente, o a tutti i richiedenti in caso di rapporto cointestato, sia stata attribuita - previa registrazione al sito www.poste.it - un'apposita area privata riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

2. La richiesta di apertura del Conto corrente e di attivazione dei Servizi può essere effettuata anche presso gli Uffici Postali. Poste Italiane può procedere all'attivazione del Conto corrente solo se al richiedente, o a tutti i richiedenti in caso di rapporto cointestato, sia stata attribuita - previa registrazione al sito www.poste.it - un'apposita area privata riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

3. L'attivazione del Conto corrente avviene previa accettazione della relativa richiesta da parte di Poste Italiane. Poste Italiane attiva e rende operativo il Conto corrente entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione, salvo inesattezza e/o incompletezza della relativa documentazione e sempre che detta richiesta sia stata accettata.

4. L'attivazione del Conto corrente prevede il rilascio gratuito della Carta Postamat di cui alla lettera D) della presente Sezione e l'attivazione gratuita dei servizi Internet Banking e Phone Banking di cui alla lettere B) e C) della presente Sezione.

5. Con la firma del modulo di cui al precedente comma 1 di questo Articolo il Cliente dichiara di accettare, come effettivamente accetta, le Condizioni contrattuali che regolano il Conto corrente e i relativi Servizi, le clausole del Contratto Quadro il FI e le Istruzioni Operative.

6. Le condizioni contenute nella presente Sezione e quelle relative ai Servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti. Il perfezionamento ha luogo unicamente con la comunicazione al Correntista dell'accettazione da parte di Poste Italiane della richiesta di apertura del Conto corrente e/o della richiesta di attivazione dei Servizi di cui alla Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali con le modalità di cui all'art. 11 di questa Sezione delle presenti Condizioni contrattuali medesime, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme che disciplinano i singoli Servizi.

7. Poste Italiane si riserva la facoltà di consentire al Correntista l'attivazione di uno o più Servizi accessori al Conto corrente in via telematica attraverso il servizio Internet Banking di cui alla lett. B) della Sezione I delle presenti Condizioni contrattuali ovvero mediante l'utilizzo di altre tecniche di comunicazione a distanza, comunque, con le forme e le modalità previste dalle specifiche disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane stessa ovvero mediante il Servizio Internet Banking di cui alla lettera B) della presente Sezione I.

8. Il Cliente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento del rapporto copia cartacea del contratto.

ART. 5 - INTESTAZIONE - CONTO CORRENTE COINTESTATO

1. Il Conto corrente può essere intestato esclusivamente a persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età con piena capacità di agire.

2. Il Conto corrente può essere intestato a più persone fisiche esclusiva-

mente con facoltà per le medesime di compiere disgiuntamente tutte le operazioni consentite in applicazione delle presenti Condizioni contrattuali. Ciascun intestatario può impartire disposizioni sul conto separatamente con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari.

3. Il singolo cointestatario può esercitare il recesso oppure chiedere l'estinzione del rapporto di Conto corrente, con pieno effetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri cointestatari. Resta onere del cointestatario che ha esercitato il recesso, oppure ha chiesto l'estinzione del rapporto, darne notizia agli altri cointestatari. Poste Italiane è comunque sollevata da ogni responsabilità derivante da omessa comunicazione. Il recesso dal contratto relativo al rapporto di Conto corrente anche da parte di uno solo dei cointestatari comporta la chiusura del Conto corrente stesso.

4. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto di Conto corrente, della Convenzione d'assegno di cui alla lettera E) di questa Sezione e degli altri Servizi di cui alla Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali attivati, anche per atto o fatto di uno solo degli intestatari.

ART. 6 - DEPOSITO DELLE FIRME

1. Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma nell'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente, alla prima occasione utile, e, comunque, in occasione della presentazione presso l'Ufficio Postale della richiesta di attivazione di tutti i Servizi di cui alla Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali, utilizzando l'apposito modulo predisposto da Poste Italiane. In caso di mancato deposito della propria firma Poste Italiane non potrà dare corso al rilascio dei moduli di assegno così come disciplinato dalla Convenzione d'assegno di cui alla lettera E) di questa Sezione, all'attivazione dei Servizi di cui alla successiva Sezione II e alle variazioni di cui all'art. 14 della presente Sezione I, lettera A).

2. Il Correntista è tenuto a utilizzare, nei rapporti con Poste Italiane, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti e concordate con Poste Italiane.

3. Per quanto riguarda la facoltà di rappresentanza tramite carte di credito aggiuntive si fa rinvio alle condizioni relative allo specifico Servizio contenute nella Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali.

ART. 7 - OPERAZIONI DI PAGAMENTO - ACCREDITAMENTI E ADDEBITAMENTI

1. Poste Italiane, nei limiti consentiti dalle procedure per i servizi di pagamento e di incasso da essa impiegate, esegue sul conto corrente le operazioni di pagamento regolate dal Contratto Quadro e indicate all'Articolo 2 dello stesso. Le operazioni di pagamento di cui al presente comma sono eseguite da Poste Italiane previo consenso da parte del Correntista da rilasciarsi secondo le modalità indicate nel Contratto Quadro.

2. Poste Italiane, nei limiti consentiti dalle procedure per i servizi di pagamento e di incasso da essa impiegate e sempre che sussista la relativa copertura finanziaria, esegue sul Conto corrente operazioni non regolate dal Contratto Quadro relative alle seguenti disposizioni di accredito o di addebito impartite rispettivamente:

a) dallo stesso Correntista o da terzi per effettuare accreditali sul Conto corrente, a condizione che per l'operazione richiesta sussista la relativa copertura finanziaria;

b) dallo stesso Correntista, per addebitare in Conto corrente – in favore proprio, di Poste Italiane, o di terzi – importi non superiori alla somma a credito di cui il Correntista possa liberamente disporre (saldo disponibile).

3. Ove il Conto corrente non presenti un saldo disponibile sufficiente a coprire per intero l'operazione di pagamento richiesta dal Cliente, sia essa prevista o meno dal Contratto Quadro, Poste Italiane non provvederà ad addebiti parziali, restando quindi esclusa l'esecuzione dell'operazione di pagamento stessa. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta, Poste Italiane procederà, anche in presenza di un saldo disponibile insufficiente, a eseguire le operazioni di addebito richieste, purché non eccedenti il limite d'importo del fido, con le modalità previste dal servizio di cui alla specifica disciplina.

4. L'importo degli assegni postali, degli assegni bancari e circolari, nonché degli altri titoli indicati nei FI e DDS come ammessi all'accredito in conto, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, ed è disponibile solo una volta che sia decorso il relativo termine di disponibilità indicato nei FI e DDS. Detti termini potranno essere prorogati da Poste Italiane in presenza di sciopero o cause di forza maggiore verificatesi presso Poste Italiane stessa e/o presso corrispondenti bancari e non. Per i titoli per i quali detti termini di disponibilità non siano indicati, accettati da Poste Italiane al dopo incasso, il relativo importo è accreditato e quindi disponibile solo dopo che Poste Italiane ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza l'Ufficio Postale accreditante.

5. La valuta attribuita ai versamenti di assegni postali, bancari e circolari nonché degli altri titoli indicati nei FI e DDS determina unicamente la decorrenza degli interessi senza modificare i termini di disponibilità degli importi accreditati salvo buon fine come stabiliti al precedente comma. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, resta inteso comunque che il trattario o l'emittente mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire nei confronti del Correntista per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

6. Prima del decorso dei termini di disponibilità di cui al precedente comma 4 (oppure in ogni caso, per i titoli per i quali detti termini non siano indicati), Poste Italiane si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso. In caso di mancato incasso, Poste Italiane si riserva in ogni caso tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c., nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto.

7. Poiché, per motivi di sicurezza, nell'ambito delle procedure bancarie si procede a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Correntista s'impegna a verificare l'integrità dei titoli ricevuti, prendendo atto che Poste Italiane non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

8. Sul Conto corrente possono essere effettuati versamenti da soggetti diversi dal Correntista, mediante appositi bollettini di versamento che devono essere presentati già compilati in ogni loro parte. Nel caso di discordanza tra le generalità del Correntista e il numero di Conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del Correntista. Il versamento in conto ha valore liberatorio per la somma riportata sulla ricevuta dal timbro apposto da Poste Italiane, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salvo le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali. La valuta applicata al versamento effettuato mediante bollettini di conto corrente determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, che ha effetto dalla data di registrazione sul conto dell'operazione. Poste Italiane provvederà, per ogni bollettino accreditato, ad addebitare automaticamente sul Conto corrente del Correntista l'importo della commissione di incasso indicata nei FI e DDS tempo per tempo vigenti.

9. Per le operazioni di pagamento di bollettini effettuate attraverso canale telematico e telefonico si rinvia rispettivamente alle lettere B) e C) di questa Sezione delle presenti Condizioni contrattuali.

10. Fatto salvo quanto previsto dal Contratto Quadro, il Correntista autorizza preventivamente Poste Italiane ad addebitare sul Conto corrente, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti al Correntista relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul Conto.

ART. 8 - COMMISSIONE DI UTILIZZO SPORTELLO

1. La commissione di utilizzo sportello è applicata nel caso in cui il Correntista effettui presso l'Ufficio Postale, mediante uso della Carta Postamat di cui alla lettera D) di questa Sezione delle presenti Condizioni contrattuali, una o più operazioni dispositive e/o informative specificamente indicate nell'edizione tempo per tempo vigente del FI e del DDS relativi al Conto corrente.

2. La commissione viene addebitata in conto per ogni singolo utilizzo della carta presso gli sportelli postali, indipendentemente dal numero delle operazioni di cui al precedente comma 1 effettivamente compiute dal Correntista. Tale commissione è dovuta ogni volta che per effettuare una o più operazioni sopra indicate si utilizzi la carta.

3. La valuta di addebito di tale commissione è indicata nell'edizione tempo per tempo vigente del FI e del DDS relativi al Conto corrente.

ART. 9 - SERVIZIO DI INCASSO

1. Il servizio di incasso dei titoli di cui al precedente art. 7, comma 4, è svolto per conto del Cliente cedente e a suo rischio.

2. Poste Italiane non risponde delle eventuali conseguenze dannose derivanti da cause a essa non imputabili, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da: irregolarità dei titoli, comprese quelle di bollo; indicazioni erronee, non precise, insufficienti o di difficile lettura (specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi) tanto sui titoli che sulle distinte di accompagnamento; clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; casi di forza maggiore, compresi sciopero anche del proprio personale; sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge – e, in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini – o da consuetudini del luogo di pagamento dei titoli, o da atti di autorità, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione a titoli da presentare su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, Poste Italiane non risponde della mancata presentazione per il pagamento o del mancato protesto in tempo utile di titoli. Poste Italiane non è altresì responsabile della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di titoli non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

4. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per Poste Italiane, che comunque non risponde del mancato protesto di titoli per i quali risulta richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

5. Poste Italiane provvede a sollevare il protesto solo previa corresponsione in contanti o con addebito in conto corrente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del Servizio, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo, ove Poste Italiane stessa vi provvedesse, per le eventuali pene pecuniarie pagate nonché per quelle relative alla levata del protesto stesso.

6. Poste Italiane non provvede a inviare gli avvisi di mancato pagamento dei titoli, ma si limita a restituire i titoli nel più breve tempo possibile acquisite

la disponibilità materiale; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché all'osservanza dei termini di cui all'art. 47 della legge sugli assegni, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

ART. 10 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

1. Il Correntista può impartire gli ordini relativi ad operazioni singole, periodiche o continuative attraverso il canale telematico e telefonico secondo quanto rispettivamente previsto alle lettere B) e C) di questa Sezione delle presenti Condizioni contrattuali e secondo quanto indicato nel FI relativo al Conto corrente tempo per tempo vigente con le modalità ed i limiti ivi riportati.
2. Se non disposti attraverso il canale telematico o telefonico, in quanto non disponibili o meno, gli ordini relativi ad operazioni singole, periodiche o continuative devono essere impartiti dal Correntista per iscritto e presentati all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente oppure, ove consentito, presso altro ufficio per determinate operazioni indicate nei FI e DDS.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni contrattuali, Poste Italiane eseguirà le disposizioni impartite determinando le modalità di esecuzione in relazione alla loro natura e alle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione, seguendo, compatibilmente con ciò, l'ordine temporale della loro ricezione. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, Poste Italiane determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Correntista stesso e della natura degli incarichi.
4. Poste Italiane e il Cliente convengono di dare priorità ai prelievi e pagamenti a mezzo carta di debito o di altra disposizione di addebito del Correntista, effettuati in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, rispetto al pagamento degli assegni. Pertanto, qualora per effetto di detti prelievi e pagamenti, le disponibilità in conto, incluse quelle relative all'eventuale importo del Fido relativo al servizio Fido BancoPosta di cui alla lettera C) della Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali, fossero divenute insufficienti, Poste Italiane non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o pagamento e ancorché del prelievo o pagamento stesso Poste Italiane abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, prima dell'addebito in conto.
5. In relazione agli incarichi assunti, Poste Italiane, oltre alla facoltà a essa attribuita dall'art. 1856 c.c., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente bancario e non.
6. È in facoltà di Poste Italiane assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione dell'eventuale rifiuto, qualora ricorra un giustificato motivo, in un termine congruo in relazione alla tipologia dell'incarico.
7. Salvo che non sia diversamente previsto, il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito a Poste Italiane finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
8. La disciplina dettata dai precedenti commi di questo Articolo non trova applicazione agli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel comma 1 del precedente art. 7. Per gli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel comma 1 del precedente art. 7, relativamente al rifiuto e alla revoca degli ordini stessi, si applica la disciplina contenuta nel Contratto Quadro.

ART. 11 - COMUNICAZIONI AL CLIENTE

1. Il Correntista riceverà le comunicazioni e le informazioni relative al rapporto di Conto corrente e ai Servizi su supporto durevole esclusivamente in modalità elettronica, nella specifica sezione riservata del sito internet di Poste Italiane www.poste.it e sul sito dedicato www.bancopostaclick.it fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5, 6, 7 e 8. Per la visualizzazione, consultazione e archiviazione delle comunicazioni il Cliente è tenuto ad utilizzare i propri codici e/o strumenti personali identificativi (Username e Password) oppure le eventuali diverse modalità di identificazione e accesso che nel tempo saranno rese disponibili e comunicate da Poste Italiane nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, lettera B) della presente Sezione.
2. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate direttamente sul sito per sei mesi dalla loro immissione, salva la possibilità per il Correntista di stampare e di salvare i file su altro supporto durevole, sul proprio personal computer o altro idoneo apparato tecnologico. Nel caso di Conto corrente cointestato, ciascun intestatario avrà accesso alle comunicazioni nella specifica sezione riservata, utilizzando i propri codici e/o strumenti identificativi. È onere del Correntista provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente Articolo.
3. L'invio delle comunicazioni con modalità elettronica è gratuito.
4. L'estratto conto è reso disponibile con periodicità mensile entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla chiusura contabile, anche in adempimento degli obblighi di cui art. 1713 c.c. Ciascun Correntista riceverà nella propria area privata riservata alle comunicazioni elettroniche di Poste Italiane un messaggio di "conferma invio estratto on line mensile". Le comunicazioni allegate all'estratto conto (es. lettere informative, etc.), comprese quelle periodiche (es. DDS), sono inviate in base alla specifica periodicità stabilita dalla normativa vigente.

5. Le comunicazioni previste dall'art. 9-bis (introdotto dall'art. 34 del D. Lgs. 30.12.1999, n. 507) della Legge 15.12.1990, n. 386 e successive integrazioni e modificazioni saranno inviate in formato cartaceo al "domicilio eletto" dal Correntista all'uopo indicato sul modulo di richiesta di apertura del conto o successivamente modificato.

6. Le comunicazioni per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 7 sono disciplinate dal Contratto Quadro.

7. Le comunicazioni non allegate all'estratto conto (es. comunicazioni ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 385/1993, lettere contabili relative a singole operazioni, etc.), relative al rapporto di Conto corrente, saranno inviate al Correntista, all'ultimo indirizzo comunicato, in formato cartaceo con le modalità e la periodicità previste per lo specifico rapporto/operazione, fatta salva l'applicazione delle condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee previste nei FI e DDS tempo per tempo vigenti del Conto corrente. Il Correntista prende atto e accetta che Poste Italiane potrà prevedere in futuro anche per tali comunicazioni l'invio in formato elettronico, ferme restando le facoltà di cui ai successivi commi 9 e 10.

8. Restano in ogni caso valide eventuali diverse modalità di comunicazione previste alla lettera B) della presente Sezione e quelle previste per i singoli Servizi di cui alla successiva Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali.

9. Il Correntista può rinunciare in qualsiasi momento all'invio delle comunicazioni in formato elettronico e richiedere, nella specifica sezione riservata del sito internet di Poste Italiane www.poste.it e sul sito dedicato www.bancopostaclick.it, il recapito delle stesse in formato cartaceo secondo quanto previsto al successivo comma 10. Analogamente il Correntista ha la facoltà di ripristinare la modalità di invio delle comunicazioni in formato elettronico, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 5, 6, 7 e 8. La richiesta effettuata da uno solo dei cointestatori ha effetto anche nei confronti dell'altro. Ciascun intestatario avrà accesso alle comunicazioni nella specifica sezione riservata, utilizzando i propri codici e/o strumenti identificativi. Resta onere del cointestatore che ha effettuato la richiesta darne notizia all'altro cointestatore. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante da omessa comunicazione all'altro intestatario. Il Correntista prende atto che l'utilizzo dei codici e/o strumenti identificativi per ogni firma da apporre, equivale alla sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria ed al requisito legale della forma scritta.

10. La richiesta di invio delle comunicazioni in formato cartaceo, efficace dal mese successivo alla stessa, comporta l'applicazione della periodicità e delle condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee previste nei FI e DDS tempo per tempo vigenti del Conto corrente. Le comunicazioni cartacee verranno inviate all'ultimo indirizzo comunicato dal Correntista. Nel caso di Conto corrente cointestato, Poste Italiane provvederà all'invio delle comunicazioni in un unico esemplare, all'indirizzo indicato dai Correntisti all'atto dell'apertura del conto o modificato successivamente su richiesta avanzata anche da parte di uno solo degli intestatari. Le comunicazioni hanno effetto anche nei confronti degli altri cointestatori.

11. Il recesso dal rapporto di Conto corrente determina l'invio dell'ultimo estratto conto esclusivamente in formato cartaceo, all'ultimo indirizzo comunicato dal Correntista, unitamente al riassunto scalare ed ai dati di riepilogo di chiusura.

ART. 12 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2, Poste Italiane fornisce al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 11, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ("estratto conto") ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate (DDS aggiornato). Salvo quanto previsto al successivo comma 2, gli estratti conto, il DDS e le altre comunicazioni periodiche, inviate da Poste Italiane ai sensi dell'art. 119 del T.U., si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto e delle altre comunicazioni, in mancanza di opposizione scritta da parte del Correntista, decorsi 60 (sessanta) giorni dal primo giorno utile per la visualizzazione e consultazione degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche nella specifica sezione protetta sul sito internet di Poste Italiane, oppure dalla data di ricevimento degli stessi in formato cartaceo.
2. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento dell'estratto conto o, rispettivamente, della comunicazione periodica; entro il medesimo termine a decorrere dalla data di invio dell'estratto o, rispettivamente, della comunicazione periodica, Poste Italiane può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
3. Poste Italiane può non inviare al Cliente le suddette comunicazioni periodiche, nel caso di rapporti di conto corrente che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

ART. 13 - APPROVAZIONE DI SINGOLE OPERAZIONI

1. Salvo quanto disposto nel precedente art. 12 in ordine all'approvazione degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche, la comunicazione di esecuzione di singole operazioni di pagamento effettuata da Poste Italiane s'intende approvata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto in formato cartaceo, o dal primo giorno utile per la sua

visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it.

2. Per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 7 e disciplinate nel Contratto Quadro, resta salvo il termine massimo di 13 (tredici) mesi dalla data dell'operazione per la comunicazione da parte del Correntista di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

ART.14 - COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE

1. Eventuali variazioni dell'indirizzo e/o domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tutte le comunicazioni del Correntista a Poste Italiane devono essere fatte per iscritto e presentate all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente oppure inviate all'indirizzo del medesimo ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le ulteriori modalità di comunicazione, anche a distanza, eventualmente rese nel tempo disponibili da Poste Italiane saranno comunicate al Correntista.

3. Ogni variazione concernente il Correntista non sarà opponibile a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta. Le variazioni avranno effetto dal momento in cui saranno rese operative da Poste Italiane e comunque entro 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette variazioni siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

ART. 15 - CONTABILIZZAZIONI

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere tra Poste Italiane e il Correntista sono regolati con registrazione sul conto stesso.

2. Gli interessi sono dovuti sulla base dei tassi e con la periodicità indicata nei FI e DDS tempo per tempo vigenti. In sede di liquidazione vengono portati in conto, con valuta data di riferimento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate, e vengono applicate le trattenute fiscali di legge. Il saldo del conto a seguito della detta liquidazione produce interessi secondo le medesime modalità.

3. Il saldo a debito del Cliente risultante sul conto, per il quale si procede alla chiusura definitiva, produce interessi nella misura e con la stessa periodicità degli interessi creditori indicati nei FI e DDS tempo per tempo vigenti fino alla data di estinzione del debito.

4. Alla chiusura definitiva del conto, l'importo risultante a credito del Correntista viene allo stesso corrisposto mediante emissione di assegno postale vidimato a lui stesso intestato oppure con diverso mezzo di pagamento o modalità di trasferimento fondi individuata da Poste Italiane.

5. Gli assegni pagati da Poste Italiane vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta indicata nei FI e DDS tempo per tempo vigenti.

6. Tutte le obbligazioni del Correntista verso Poste Italiane, comprese quelle dipendenti dalla eventuale concessione del servizio Fido BancoPosta di cui alla Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali, si intendono assunte, pure in caso di cointestazione, in via indivisibile e solidale anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 16 - CONTO NON MOVIMENTATO

1. Il Conto corrente in relazione al quale non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Correntista, per il periodo di tempo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, è definito "dormiente" ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 e successive disposizioni attuative. Al verificarsi di tali condizioni, per i conti correnti con saldo superiore a 100 (cento) euro, Poste Italiane invia al Correntista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 (centottanta) giorni, vengono impartite disposizioni o viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del Correntista o di terzi da quest'ultimo a tal fine delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

ART. 17 - DIRITTO DI GARANZIA – COMPENSAZIONE

1. Poste Italiane a garanzia di un suo credito verso il Correntista, anche se non liquido ed esigibile, rappresentato dal saldo passivo di Conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione, è investita del diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da Poste Italiane stessa o che pervengano a essa successivamente, nonché sui crediti del Correntista di cui Poste Italiane possa disporre anche in forza di mandati conferitile dal Correntista. Il diritto di pegno e ritenzione sono esercitati su detti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati da Poste Italiane.

2. Quando esistono tra Poste Italiane e il Correntista più rapporti o più conti

di qualsiasi genere o natura anche di deposito, ancorché intrattenuti tramite più Uffici Postali, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.

3. Se il Conto corrente è intestato a più persone Poste Italiane ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, oltre che di quelli previsti nel precedente art. 5, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori.

ART. 18 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Correntista, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano il rapporto di Conto corrente, i singoli Servizi di cui alla presente Sezione, nonché quelli di cui alla Sezione II, lettere A) e D). Poste Italiane si riserva espressamente la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole al Correntista, il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione.

2. Le modifiche di cui al comma che precede vengono comunicate espressamente da Poste Italiane al Correntista secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 30 (trenta giorni) in forma scritta o mediante altro supporto durevole messo a disposizione di Poste Italiane e preventivamente accettato dal Correntista.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui ai commi precedenti di questo Articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Correntista.

4. Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della modifica. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La modifica si intende approvata nel caso in cui il Correntista non receda dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della modifica stessa.

5. Con riferimento alle condizioni economiche ed alle altre condizioni applicate alle operazioni di pagamento regolate dal Contratto Quadro e previste all'art. 7, comma 1 delle presenti Condizioni contrattuali restano ferme le diverse forme e i differenti termini di comunicazione delle variazioni unilaterali previste dal Contratto Quadro o che dovessero essere eventualmente richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

ART. 19 - DURATA, RECESSO ED ESTINZIONE DEI RAPPORTI

1. I contratti relativi al rapporto di Conto corrente e ai Servizi sono tutti a tempo indeterminato.

2. Il Correntista che abbia richiesto ed ottenuto l'attivazione del Conto corrente per corrispondenza o tramite i siti www.poste.it o www.bancopostaclack.it, oppure con altra modalità a distanza eventualmente messa a disposizione da Poste Italiane, avrà il diritto di recedere dal contratto, senza penalità, senza spese di chiusura e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della comunicazione da parte di Poste Italiane dell'accettazione della richiesta di attivazione del Conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 4 della presente Sezione.

3. Nel caso in cui il Correntista eserciti il diritto di recesso di cui al comma che precede, lo stesso è tenuto a pagare solo quanto dovuto a Poste Italiane per il servizio effettivamente prestato dalla stessa.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Correntista ha diritto di recedere mediante comunicazione scritta, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dal contratto di Conto corrente, dalla Convenzione d'assegno di cui alla lettera E) di questa Sezione nonché dai Servizi di cui alla Sezione II, lettere A) e D) delle presenti Condizioni contrattuali.

5. Poste Italiane può recedere dal contratto di Conto corrente, dalla Convenzione d'assegno di cui alla lettera E) di questa Sezione nonché dai Servizi di cui alla Sezione II, lettere A) e D) delle presenti Condizioni contrattuali, senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero, in caso non vi sia un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a due mesi.

6. In caso di recesso sia del correntista sia di Poste Italiane ciascuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

7. Il recesso dal rapporto di conto corrente intestato a più persone è effettuato con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 3.

8. Il rapporto di conto corrente, anche se intestato a più persone ed i singoli rapporti inerenti i Servizi si estinguono in caso di decesso o sopravvenuta incapacità del Correntista. Il decesso e la sopravvenuta incapacità devono essere comunicati per iscritto a Poste Italiane ad opera dei clienti superstiti o, comunque, di alcuno degli aventi diritto.

9. Qualora Poste Italiane receda dal rapporto di Conto corrente, essa non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è diventato operante con la propria comunicazione di recesso ai sensi del precedente comma 5.

10. Qualora il Correntista receda dal rapporto di conto corrente, Poste Italiane non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al precedente comma 4.

11. Il recesso dal contratto di Conto corrente determina l'estinzione del rapporto di conto corrente e dei Servizi nonché l'estinzione del Contratto Quadro.

12. L'estinzione, per qualsiasi causa, del rapporto di conto corrente determina automaticamente anche l'estinzione della Convenzione d'assegno di cui alla successiva lettera E), l'estinzione del rapporto relativo al Contratto Quadro e di ogni altro rapporto relativo ai Servizi riferiti al conto estinto.

13. Restano salve le diverse disposizioni previste in altre clausole delle presenti Condizioni contrattuali.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ

1. Poste Italiane non risponde delle conseguenze derivanti da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione di comunicazioni e ordini da parte del Correntista.

2. Poste Italiane non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'esecuzione dei Servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Contrattuali, che sia causata da fatto di terzi.

3. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli strumenti identificativi e operativi e dei codici personali dei servizi Internet Banking e Phone Banking di cui alle lettere B) e C) della presente Sezione e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di sottrazione. In caso di smarrimento o di sottrazione dei predetti strumenti e codici il Cliente può richiedere il blocco dei servizi di Internet e/o Phone Banking presso qualsiasi Ufficio Postale. La segnalazione di smarrimento o di sottrazione è opponibile a Poste Italiane dalla data e dall'ora di rilascio del numero di blocco. Il nuovo codice emesso in sostituzione di quello smarrito, sarà inviato, tramite busta sigillata, a cura di Poste Italiane, all'indirizzo indicato dal Cliente.

Pertanto è interesse del Correntista effettuare la richiesta di blocco con la massima tempestività.

4. Il Cliente è tenuto a seguire le Istruzioni Operative fornite da Poste Italiane per l'utilizzo dei Servizi resi disponibili, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti a Poste Italiane e/o a terzi dall'inosservanza di dette Istruzioni.

ART. 21 - SPESE E ONERI FISCALI

Le spese e gli oneri fiscali, che Poste Italiane dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Correntista, sono a carico dello stesso, fermo restando quanto previsto nel Contratto Quadro.

ART. 22 - RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI

1. Il Correntista può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali, che regolano il conto BancoPosta Click e i relativi servizi accessori. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel documento sui "Principali Diritti del Cliente" riguardante tutti i servizi/prodotti di BancoPosta e nei FI relativi al conto BancoPosta Click e ai servizi accessori, a disposizione della Clientela presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it.

2. Qualora il Correntista non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta per il reclamo presentato ai sensi del precedente comma, può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure consultando il sito www.poste.it nelle sezioni "Poste Risponde" e "Poste consumatori". Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Correntista può inoltre chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e presso gli Uffici Postali.

3. Il Correntista può infine presentare domanda di Conciliazione, per i reclami inerenti alla gestione del Conto BancoPosta Click. Il Regolamento e la Domanda di Conciliazione sono a disposizione sul sito www.poste.it nella sezione "Contattaci" e presso gli Uffici Postali.

ART. 23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. I rapporti con il Cliente sono regolati dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Correntista con riferimento ai rapporti regolati dalle presenti Condizioni contrattuali, comprese quelle riguardanti i Servizi di cui alla Sezione II, nonché dal Contratto Quadro, anche in relazione all'interpretazione delle stesse, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio a tal fine eletto dal Correntista. Qualora la residenza o il domicilio del Correntista non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE

Le Condizioni generali contenute in questa Sezione lettera A), per quanto non diversamente previsto e in quanto compatibili, si applicano ai singoli servizi di cui alle lettere B), C), D), E) di questa stessa Sezione e ai Servizi disciplinati nella Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali.

B) INTERNET BANKING

ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Poste Italiane mette a disposizione del Correntista il servizio Internet Banking (di seguito anche "Servizio di collegamento telematico" o "Servizio") e l'apposita area privata riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di

Poste Italiane (previa registrazione al sito www.poste.it). Il Servizio di collegamento telematico è reso disponibile gratuitamente al Correntista a seguito dell'apertura del Conto corrente e costituisce strumento per accedere alle funzionalità dello stesso.

2. Il Servizio consente al Correntista di utilizzare, a valere sul proprio Conto corrente, le funzioni informative e/o dispositive on line indicate nei FI e DDS con le modalità e nei limiti indicati negli stessi attraverso il collegamento al sito internet di Poste Italiane www.poste.it e al sito dedicato www.bancopostastack.it.

3. Con le funzioni dispositive di cui sopra il Correntista può effettuare le operazioni di pagamento, comprese quelle di trasferimento di fondi, a valere sul proprio Conto corrente previste dal Contratto Quadro.

4. Per il servizio di cui alla presente lettera B), oltre al collegamento attraverso la rete telematica Internet, il Correntista potrà utilizzare, con le relative specifiche modalità operative, gli ulteriori mezzi di comunicazione a distanza eventualmente attivati da Poste Italiane. L'attivazione di ulteriori mezzi di comunicazione a distanza sarà portata a conoscenza del Correntista da Poste Italiane secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

5. Nell'ambito delle funzioni disponibili di cui al precedente comma 2, il Correntista può eseguire le operazioni relative ai servizi che non richiedono una preventiva e specifica adesione nonché quelle relative ai servizi per i quali invece è richiesta un'espressa adesione purché lo stesso Correntista vi abbia già aderito.

6. Poste Italiane si riserva la facoltà di consentire al Correntista la possibilità di richiedere attraverso il presente Servizio l'attivazione di servizi accessori al Conto corrente per i quali sia richiesta espressa adesione.

7. Per i Conti correnti intestati a più persone, il Servizio verrà reso disponibile per tutti i cointestatari. A ciascun intestatario è assegnata un'apposita area privata del sito www.poste.it riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

8. Le Condizioni contrattuali della presente lettera B) costituiscono parte integrante e sostanziale delle Disposizioni Generali di cui alla Sezione I lettere A) e D) e di quelle del Contratto Quadro.

ART. 2 - STRUMENTI IDENTIFICATIVI E OPERATIVI

1. L'accesso al Servizio può avvenire tramite il sito internet di Poste Italiane www.poste.it e il sito dedicato www.bancopostastack.it ovvero attraverso gli ulteriori mezzi di comunicazione a distanza eventualmente attivati da Poste Italiane.

2. Il Correntista, per l'utilizzo del Servizio, è tenuto a dotarsi a sua cura e spese delle apparecchiature idonee e necessarie (personal computer o altro apparato tecnologico), con oneri di collegamento a proprio carico.

3. Il Correntista, per l'utilizzo del Servizio è inoltre tenuto a utilizzare i dispositivi personalizzati, quali strumenti identificativi e operativi, previsti da Poste Italiane in conformità con i termini che ne disciplinano l'emissione e l'utilizzo esplicitati nel Contratto Quadro e nelle condizioni descritte nel presente Articolo nonché nelle istruzioni operative tempo per tempo vigenti (di seguito "Istruzioni Operative") rese disponibili da Poste Italiane sul sito internet www.poste.it.

Il Correntista, si impegna ad utilizzare correttamente gli strumenti identificativi e operativi di cui sopra e a custodirli con la massima cura e riservatezza, a non cederli a terzi, né a consentirne l'utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito di essi. Poste Italiane adotta una procedura intesa a rendere inaccessibili a terzi i suddetti strumenti.

4. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare, integrare o sostituire, in qualunque momento, gli strumenti identificativi e operativi e le relative Istruzioni Operative, per esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio. Tali eventuali modifiche verranno comunicate da Poste Italiane al Correntista, ai sensi del successivo art. 6, in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività.

5. La sicurezza del Servizio è garantita mediante idonei sistemi di autenticazione. Ai fini del riconoscimento del Correntista sono previsti i seguenti strumenti identificativi:

a) Nome utente: è un codice identificativo del Correntista, fornito da Poste Italiane al termine della prima fase di registrazione al sito www.poste.it. È composto da nome e cognome, in caso di omonimia il Correntista sceglierà quattro caratteri aggiuntivi, preceduti da un trattino. Non è modificabile successivamente.

b) Password: è la seconda chiave identificativa necessaria per accedere al Servizio. È scelta dal Correntista in fase di registrazione al sito www.poste.it e può essere modificata in qualsiasi momento da parte del Correntista nell'apposita sezione del sito di Poste Italiane.

Per autorizzare l'esecuzione delle operazioni dispositive sono previsti i seguenti strumenti operativi:

c) La Carta Postamat BancoPosta dotata di microchip (di seguito "Postamat"): la Postamat è dotata della tecnologia a microchip che garantisce un elevato livello di sicurezza nell'esecuzione delle operazioni dispositive.

d) PIN della Postamat: è il codice necessario per convalidare le operazioni effettuate con la Postamat ogni volta che la Carta viene inserita nel lettore di cui alla lettera e). Si tratta dello stesso PIN utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento e di prelievo con la Postamat.

e) Il Lettore BancoPosta (di seguito il "Lettore"): è un dispositivo elettronico che, in combinazione con la Postamat ed il relativo PIN, consente di

generare i codici "usa e getta" necessari per l'esecuzione delle operazioni dispositive; la principale garanzia di sicurezza è rappresentata dall'esclusività dei codici dispositivi che, una volta utilizzati, non sono più validi per eseguire operazioni successive.

6. L'individuazione del Correntista e la riferibilità allo stesso delle richieste impartite nell'ambito del presente Servizio avvengono esclusivamente mediante l'utilizzo degli strumenti identificativi e operativi forniti da Poste Italiane. Poste Italiane adotta una procedura intesa a rendere inaccessibili a terzi i suddetti strumenti, che devono essere mantenuti riservati dal Correntista con ogni cura richiesta dalla peculiarità delle modalità di trasmissione delle disposizioni.

7. È facoltà di Poste Italiane inibire l'accesso al Servizio qualora il sistema rifiuti ripetutamente l'accesso stesso per l'inserimento errato di uno o più dati di riconoscimento richiesti.

ART. 3 - ESECUZIONE E RIFIUTO DEGLI ORDINI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro, le disposizioni non permanenti impartite attraverso il Servizio a Poste Italiane dal Correntista, a valere sul proprio Conto corrente, sono irrevocabili.

2. Qualora Poste Italiane rendesse effettuabili, attraverso il servizio di collegamento telematico, disposizioni permanenti di addebito sul Conto corrente, il Correntista avrà la possibilità di effettuare la relativa modifica o revoca, con le modalità di cui all'art. 14, lettera A) della presente Sezione.

3. Poste Italiane si impegna ad eseguire le disposizioni impartite mediante l'utilizzo degli strumenti identificativi ed operativi secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative. La prova della provenienza dal Cliente delle disposizioni impartite è data ad ogni effetto dall'utilizzo degli strumenti identificativi ed operativi secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative. Poste Italiane non è tenuta a compiere accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha fisicamente impartito le disposizioni.

4. Poste Italiane ha la facoltà di bloccare l'effettuazione delle operazioni dispositive qualora il Cliente non abbia rispettato le specifiche modalità di utilizzo del Servizio indicate nelle Istruzioni Operative.

5. Le disposizioni impartite dal Correntista e le informazioni dallo stesso richieste a Poste Italiane saranno eseguite da Poste Italiane stessa, a seconda della tipologia di operazione effettuata, entro il termine massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi bancari o comunque nei diversi termini specificati nei FI e DDS tempo per tempo vigenti.

6. Il Correntista è tenuto in ogni caso ad utilizzare il Servizio entro la disponibilità del proprio Conto corrente. Il Correntista che abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta di cui alla Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali, potrà effettuare operazioni dispositive nei limiti del saldo disponibile comprensivo dell'importo residuo del Fido concesso.

7. Le operazioni eventualmente disposte dal Correntista tramite la casella di posta elettronica di cui al precedente art.1, non verranno in alcun modo accettate o eseguite da Poste Italiane.

8. Qualora Poste Italiane rifiuti di eseguire un ordine di pagamento regolato dal Contratto Quadro il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali, imputabili al Cliente pagatore ovvero al beneficiario, che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'Utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.

9. Poste Italiane effettua la comunicazione di cui al comma precedente secondo le modalità previste dal successivo art. 6.

ART. 4 - REGISTRAZIONI CONTABILI

1. Le scritture contabili e le registrazioni effettuate in Conto corrente da Poste Italiane in relazione al Servizio fanno prova delle operazioni eseguite. Nell'estratto conto periodico sarà riportato il dettaglio delle operazioni dispositive effettuate attraverso il Servizio.

2. Il Correntista accetta sin d'ora gli addebiti conseguenti a operazioni dispositive mediante il Servizio, senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

1. Poste Italiane non è responsabile per eventuali temporanee interruzioni del Servizio dovute a cause a essa non imputabili o comunque a esigenze di efficienza e sicurezza del servizio stesso.

2. Poste Italiane non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni, trasmesse attraverso il Servizio che si siano verificate per cause a essa non imputabili.

ART. 6 - COMUNICAZIONI

1. Il Correntista riceverà le comunicazioni relative alle eventuali modifiche degli strumenti identificativi e operativi e delle Istruzioni Operative, nonché all'attivazione di nuovi canali di accesso al Servizio, nella specifica sezione riservata del sito internet di Poste Italiane www.poste.it e il sito dedicato www.bancopostaclick.it.

2. Le comunicazioni relative alla conferma di avvenuta esecuzione dell'operazione disposta attraverso il Servizio sono inviate da Poste Italiane esclusivamente nell'apposita area privata riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane attribuita al Correntista ai sensi dell'art. 1 della presente lettera B). In particolare, per quanto concerne il contenuto delle comunicazioni in merito ad una singola operazione di pagamento regolata

dal Contratto Quadro si rimanda all'art. 21 del Contratto Quadro stesso.

3. Le comunicazioni relative al rifiuto di un ordine di pagamento di cui al precedente comma 8 dell'art. 3, sono effettuate da Poste Italiane nel corso dell'esecuzione dell'operazione stessa o, ove la modalità non sia compatibile, nell'apposita area privata del sito www.poste.it riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3 e all'art. 11, lettera A) della presente Sezione, l'apposita area privata del sito www.poste.it riservata alle comunicazioni elettroniche di cui sopra potrà essere utilizzata da Poste Italiane per l'invio al Correntista di eventuali ulteriori comunicazioni inerenti al Servizio.

5. Il Correntista è tenuto a comunicare senza indugio, a Poste Italiane o al soggetto da questa eventualmente indicato, con le modalità di cui all'art. 14, lettera A) della presente Sezione, la perdita, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato degli strumenti identificativi e operativi non appena ne viene a conoscenza.

C) PHONE BANKING

ART. 1 - OGGETTO

1. Il servizio Phone Banking (di seguito "Servizio") consente al Correntista di collegarsi con Poste Italiane attraverso la rete telefonica per utilizzare, a valere sulla disponibilità del proprio Conto corrente, le funzioni informative e/o dispositive riportate nei FI e DDS relativi al conto stesso tempo per tempo vigenti, con le modalità e nei limiti indicati negli stessi.

2. Con le funzioni dispositive il Correntista può effettuare le operazioni di pagamento a valere sul proprio Conto corrente previste dal Contratto Quadro.

3. Il Servizio è reso disponibile gratuitamente al Correntista a seguito dell'apertura del Conto corrente e costituisce strumento per accedere alle funzionalità dello stesso.

4. Per i Conti correnti intestati a più persone, il servizio verrà attivato per tutti i cointestatari.

5. Le Condizioni contrattuali della presente lettera C) costituiscono parte integrante e sostanziale delle Disposizioni Generali di cui alla Sezione I lettera A) e di quelle del Contratto Quadro.

ART. 2 - SICUREZZA DEL SERVIZIO

1. La sicurezza del Servizio è garantita da un sistema di riconoscimento del Correntista effettuato tramite il codice personale telefonico e il proprio numero di Conto corrente nonché da un sistema di registrazione audio e video effettuata da Poste Italiane.

Il codice personale telefonico è generato dal sistema informativo di Poste Italiane con procedura protetta, è composto da 6 (sei) cifre ed è inviato al Correntista in busta sigillata unitamente alle informazioni sul Servizio. Il codice personale telefonico unitamente al proprio numero di Conto corrente, costituiscono per il Correntista gli strumenti identificativi e operativi per l'identificazione e l'accesso al Servizio. Il Correntista, non appena riceve gli strumenti identificativi e operativi di cui sopra, si impegna ad utilizzarli correttamente e a custodirli con la massima cura e riservatezza, a non cederli a terzi, né consentirne l'utilizzo, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito di essi.

2. In caso di perdita, furto, o utilizzo non autorizzato del codice personale telefonico il Correntista dovrà recarsi senza indugio presso qualsiasi Ufficio Postale per richiederne il blocco e la sostituzione. Il nuovo codice emesso in sostituzione di quello smarrito, sarà inviato, tramite busta sigillata, a cura di Poste Italiane, all'indirizzo indicato dal Cliente.

3. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare, integrare o sostituire, in qualunque momento, gli strumenti identificativi e operativi e le relative Istruzioni Operative, fornite al Correntista al momento della richiesta di attivazione del Conto corrente (di seguito Istruzioni Operative), per esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio. Tali eventuali modifiche verranno comunicate da Poste Italiane al Correntista, ai sensi del successivo art. 7 di questa lettera C), in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività.

ART. 3 - MODALITÀ DI UTILIZZO

1. L'accesso al Servizio avviene telefonando, da telefono fisso o da cellulare, al numero verde: 800.00.33.22.

2. Per l'utilizzo del Servizio, il Correntista, è tenuto a utilizzare gli strumenti identificativi e operativi forniti da Poste Italiane, ad identificarsi e a legittimarsi secondo quanto previsto dalle Istruzioni Operative di cui al precedente art. 2 della presente lettera C).

ART. 4 - REGISTRAZIONI CONTABILI

1. Le scritture contabili e le registrazioni effettuate in conto corrente da Poste Italiane in relazione al Servizio fanno prova delle operazioni eseguite. Nell'estratto conto periodico sarà riportato il dettaglio delle operazioni dispositive effettuate attraverso il Servizio.

2. Il Correntista accetta sin d'ora gli addebiti conseguenti ad operazioni disposte mediante il Servizio, senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite, fatto salvo quanto previsto dal Contratto Quadro.

3. Il Correntista riceverà conferma delle operazioni di pagamento eseguite anche nella propria area privata riservata alle comunicazioni elettroniche di Poste Italiane. Inoltre è possibile richiedere l'invio della ricevuta cartacea

dell'operazione di pagamento eseguita. In particolare, per quanto concerne il contenuto delle comunicazioni in merito ad una singola operazione di pagamento si rimanda all'art. 21 del Contratto Quadro.

ART. 5 - PROVA DELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO E DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE

1. Il Correntista autorizza Poste Italiane a registrare, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, le comunicazioni telefoniche effettuate nell'ambito della prestazione dei servizi.

2. Poste Italiane ed il Correntista si danno reciprocamente atto che la prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili di Poste Italiane stessa nonché delle registrazioni telefoniche.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

1. Poste Italiane non è responsabile per eventuali temporanee interruzioni del Servizio dovute a cause a essa non imputabili o comunque a esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio stesso.

2. Poste Italiane non è responsabile per la diffusione di informazioni o disposizioni, trasmesse attraverso il Servizio che si siano verificate per cause a essa non imputabili.

ART. 7 - COMUNICAZIONI

1. Il Correntista riceverà le comunicazioni relative alle eventuali modifiche degli strumenti identificativi e operativi e delle Istruzioni Operative, nonché all'attivazione di nuovi canali di accesso al Servizio, nella specifica sezione riservata del sito internet di Poste Italiane www.poste.it e del sito dedicato www.bancopostaclick.it.

2. Le comunicazioni relative alla conferma di avvenuta esecuzione dell'operazione sono inviate da Poste Italiane esclusivamente nell'apposita area privata riservata alle comunicazioni elettroniche attribuita al Correntista ai sensi dell'art.1 della lettera B) di questa Sezione. In particolare, per quanto concerne il contenuto delle comunicazioni in merito ad una singola operazione di pagamento regolata dal Contratto Quadro si rimanda all'art. 21 del Contratto Quadro stesso.

3. Le comunicazioni relative al rifiuto di un ordine di pagamento regolato dal Contratto Quadro, sono effettuate da Poste Italiane nel corso della comunicazione telefonica relativa all'operazione stessa o, ove la modalità non sia compatibile, nell'apposita area privata riservata alle comunicazioni elettroniche di Poste Italiane.

4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3 e all'art. 11, lettera A) della presente Sezione, l'area privata riservata alle comunicazioni elettroniche di cui sopra potrà essere utilizzata da Poste Italiane per l'invio al Correntista di eventuali ulteriori comunicazioni inerenti al Servizio.

5. Il Correntista è tenuto a comunicare senza indugio, a Poste Italiane o al soggetto da questa eventualmente indicato, con le modalità di cui al precedente art. 2, comma 2, la perdita, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato degli strumenti identificativi e operativi non appena ne viene a conoscenza.

D) CARTA POSTAMAT

ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Poste Italiane mette a disposizione di ciascun intestatario del conto corrente la Carta di prelievo e pagamento Postamat associata al Conto corrente (di seguito la "Carta") che consente al Correntista di prelevare denaro contante da sportelli automatici (ATM) postali e bancari, effettuare pagamenti presso esercenti convenzionati con il circuito di riferimento e di regolare operazioni postali a valere del proprio Conto corrente. La Carta, emessa da Poste Italiane, è inviata gratuitamente al Correntista a seguito dell'apertura del Conto corrente e costituisce uno strumento per accedere alle funzionalità dello stesso.

2. La Carta deve essere attivata presso l'Ufficio Postale di radicamento del Conto corrente, salvo nuove modalità o ulteriori canali, anche a distanza, che Poste Italiane potrà rendere disponibili e di cui darà comunicazione al Correntista secondo le modalità previste alla lettera A) dell'art. 11 di questa Sezione delle presenti Condizioni contrattuali.

3. La Carta può essere utilizzata dal Correntista per prelevare denaro contante, effettuare pagamenti a valere del proprio Conto corrente nonché per visualizzare il saldo e la lista movimenti. Tale utilizzo potrà avvenire anche tramite canale telematico qualora Poste Italiane renderà disponibili tali funzioni anche su detto canale della qual cosa darà comunicazione al Correntista secondo le modalità previste alla lettera A) dell'art. 11 di questa Sezione.

4. La Carta opera sia sul circuito postale denominato Postamat sia sul circuito internazionale MasterCard o altro circuito internazionale scelto da Poste Italiane il cui logo è riportato sulla Carta stessa (di seguito "Circuito internazionale di riferimento").

5. Il circuito Postamat è costituito:

a) dagli Uffici Postali abilitati (dotati di appositi terminali POS) e attivi durante l'orario di apertura al pubblico;

b) dagli sportelli automatici ATM contraddistinti dal marchio Postamat.

6. Il circuito MasterCard (o il circuito internazionale scelto da Poste Italiane)

è costituito:

a) dagli esercizi commerciali convenzionati (dotati di appositi terminali POS) che espongono in Italia e all'estero il marchio MasterCard o altro eventuale marchio prescelto;

b) dai siti internet nazionali e internazionali convenzionati al circuito MasterCard (o altro eventuale circuito internazionale scelto da Poste Italiane);

c) dagli sportelli automatici ATM contraddistinti dal marchio MasterCard (o dal marchio relativo al circuito internazionale scelto da Poste Italiane).

7. Le Condizioni contrattuali della presente lettera D) costituiscono parte integrante e sostanziale delle Disposizioni Generali di cui alla Sezione I lettere A) e B) e di quelle del Contratto Quadro.

ART. 2 - TITOLARITÀ

1. La Carta è strettamente personale, deve essere usata solo dal Correntista e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. Il Correntista è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta all'atto della ricezione della stessa.

2. Ad ogni Carta è assegnato un numero di Codice Personale Segreto (PIN) fornito al Correntista in busta sigillata. Detto codice segreto è personale ed esclusivo per ciascuna Carta, generato automaticamente da una procedura elettronica e sconosciuto anche al personale di Poste Italiane.

3. Il PIN e la Carta sono consegnati al Correntista separatamente in buste sigillate, unitamente alle relative istruzioni di utilizzo.

4. In caso di Conto corrente intestato a più persone, verrà rilasciato un esemplare della Carta a ciascun cointestatario. È fatta salva in ogni caso la responsabilità solidale di tutti i cointestatari nei confronti di Poste Italiane per ciò che concerne l'uso di ciascuna Carta.

ART. 3 - VALIDITÀ DELLA CARTA

Poste Italiane concede in uso la Carta al Correntista per il periodo di validità riportato sulla stessa. Alla scadenza del periodo di validità verrà emessa automaticamente una nuova Carta intestata al Correntista.

ART. 4 - CUSTODIA DELLA CARTA E DEL PIN

1. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e il PIN. Quest'ultimo deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme con essa. Il Correntista è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del PIN, nonché delle conseguenze dannose derivanti dal loro smarrimento o sottrazione. È fatta salva la responsabilità di Poste Italiane per conseguenze dannose derivanti da fatti imputabili a Poste Italiane stessa.

2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Correntista deve astenersi dall'utilizzo della stessa ed è tenuto a riconsegnarla immediatamente a Poste Italiane, per la sua sostituzione.

3. È interesse del Correntista, costituendo la Carta ed il PIN, ai sensi del successivo art. 8, strumenti di identificazione e legittimazione per la prestazione del Servizio di cui alla presente Sezione custodirli con ogni cura ed assicurarsi, in particolare, che il PIN rimanga segreto, non sia comunicato a soggetti terzi, non sia riportato sulla Carta né conservato unitamente alla stessa oppure ai propri documenti. Il Correntista, dal momento in cui riceve la Carta e il relativo PIN, è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli stessi, nonché dal loro smarrimento o sottrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.9.

4. Premesso che il Correntista in caso di smarrimento o sottrazione della Carta è tenuto agli adempimenti di cui al successivo art. 9 della presente lettera D), il medesimo sopporta comunque le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti nel limite di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per prelievo fino al momento in cui risulti opponibile a Poste Italiane la comunicazione di smarrimento o di sottrazione della Carta e/o del PIN, fatti salvi i casi in cui l'utilizzatore abbia agito fraudolentemente ovvero con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta. In tali casi l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) di cui sopra. Successivamente al momento in cui risulti opponibile a Poste Italiane la comunicazione di smarrimento o di sottrazione della Carta e/o del PIN, l'utilizzatore sopporta le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti senza alcun limite nel caso in cui abbia agito in modo fraudolento.

ART. 5 - OPERATIVITÀ DELLA CARTA

1. La Carta consente anche a valere sulla disponibilità del Conto corrente:

a) prelievi di contanti e pagamenti e visualizzazione saldo e lista ultimi movimenti presso tutti gli Uffici Postali dotati di POS operanti sul circuito Postamat, attivi durante l'orario di apertura al pubblico;

b) prelievi di contanti e pagamenti e visualizzazione saldo e lista ultimi movimenti da tutti gli sportelli automatici (ATM) Postamat;

c) prelievi di contanti in Italia e all'estero da sportelli automatici (ATM) bancari e postali che aderiscono al Circuito internazionale di riferimento;

d) acquisti di beni e servizi in Italia e all'estero presso tutti gli esercizi (dotati di appositi terminali POS) convenzionati con il Circuito internazionale di riferimento;

e) acquisti di beni e servizi via internet presso tutti gli esercizi virtuali convenzionati con il Circuito internazionale di riferimento;

- f) funzioni informative e dispersive, a valere sul Conto corrente, sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it, qualora saranno rese disponibili da Poste Italiane;
- g) operazioni identificative del Correntista presso gli Uffici Postali, ove consentito da Poste Italiane;
- h) ulteriori operazioni rese di volta in volta disponibili da parte di Poste Italiane e portate a conoscenza del Correntista.
2. Le operazioni di prelievo e/o di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nello Stato in cui è effettuato il prelievo e/o il pagamento. Qualora l'operazione di prelievo e/o di pagamento sia eseguita in una moneta diversa dall'Euro, i relativi importi saranno addebitati sul Conto previa conversione in Euro, al tasso di cambio di riferimento esistente alla data delle singole operazioni con il criterio indicato nei FI e DDS tempo per tempo vigenti relativi al Conto.
3. Alle operazioni di prelievo e/o di pagamento è applicata la valuta del giorno in cui l'importo relativo alla singola operazione è addebitato in Conto.
4. Per ciascuna delle disposizioni effettuate il Correntista sarà tenuto a corrispondere a Poste Italiane, se prevista, la commissione indicata nei FI e DDS tempo per tempo vigenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 8 e dall'art. 8, lettera A) della presente Sezione.
5. Nel caso in cui il Correntista utilizzi presso l'Ufficio Postale la Carta per una o più funzioni dispersive e/o funzioni informative specificamente indicate nell'edizione tempo per tempo vigente del FI e del DDS relativi al Conto corrente, è tenuto a corrispondere la commissione di utilizzo sportello di cui all'art. 8, lettera A) della presente Sezione. La commissione viene addebitata in conto per ogni singolo utilizzo della Carta presso gli sportelli postali, indipendentemente dal numero delle operazioni effettivamente compiute dal Correntista.
6. Resta esclusa ogni responsabilità di Poste Italiane per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni della funzionalità causate da chiusure degli esercizi convenzionati o da mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature e dei collegamenti.

ART. 6 - MODALITÀ D'USO DELLA CARTA

1. Il Correntista è obbligato ad attenersi per qualsiasi utilizzo della Carta, alle Istruzioni Operative tempo per tempo vigenti indicate per ciascuna operazione negli avvisi esposti (o riportati a video) sugli sportelli (ATM), negli Uffici Postali, negli esercizi convenzionati o sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it oppure in comunicazioni scritte consegnate al Cliente o spedite all'ultimo indirizzo reso noto a Poste Italiane.
2. In caso di uso scorretto della Carta o comunque non conforme alle presenti condizioni, alle comunicazioni e avvisi alla clientela, oppure per motivi di sicurezza, lo sportello ATM può trattenere la Carta.
3. Poste Italiane, per tutelare il buon funzionamento e garantire la sicurezza del Servizio, ha facoltà, in qualunque momento, di procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo avviso al Correntista.
4. Poste Italiane procederà al blocco della Carta in caso di mancata restituzione della stessa nelle ipotesi previste nel successivo art.10.
5. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta oppure di difetto funzionamento degli sportelli ATM, il Correntista è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
6. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del presente Articolo, il Correntista è tenuto a prendere contatto con Poste Italiane.

ART. 7 - LIMITAZIONI D'USO DELLA CARTA

1. Le operazioni di prelievo e pagamento potranno essere effettuate entro i limiti di utilizzo della Carta previsti nei FI e DDS del Conto tempo per tempo vigenti. Il Correntista è tenuto in ogni caso a utilizzare la Carta entro la disponibilità del proprio Conto corrente. Il Correntista che abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta di cui alla successiva lettera C) della Sezione II delle presenti Condizioni contrattuali, potrà effettuare operazioni di pagamento anche in presenza di un saldo disponibile insufficiente, purché di importo non eccedente il residuo del Fido concesso.
2. Poste Italiane si impegna, per quanto di propria competenza, ad assicurare il regolare funzionamento in circolarità del servizio normalmente per l'intero arco delle 24 (ventiquattro) ore di tutti i giorni. L'operatività sugli sportelli ATM situati all'interno di Uffici Postali, sportelli bancari o di altri locali è possibile soltanto durante l'orario di apertura al pubblico. L'operatività sui POS presso gli esercizi commerciali convenzionati o gli Uffici Postali abilitati, dotati degli appositi terminali, è possibile soltanto durante l'orario di apertura al pubblico.
3. Poste Italiane esegue l'addebito sul Conto corrente dell'importo relativo al pagamento effettuato dal Correntista presso gli esercizi commerciali convenzionati. Poste Italiane rimane comunque estranea a ogni eventuale controversia che possa sorgere tra il Correntista e gli esercizi convenzionati.
4. In relazione a eventi connessi all'efficienza e/o alla sicurezza del Servizio, Poste Italiane si riserva di procedere alla modifica dell'ubicazione degli sportelli automatici (ATM), nonché alla sospensione o all'interruzione del Servizio stesso in qualsiasi momento.

ART. 8 - ESECUZIONE DEGLI ORDINI

1. Al Correntista può essere richiesta, a seconda del circuito internazionale di riferimento o del mezzo con il quale intende usufruire di un servizio fruibile con la Carta (terminale POS, ATM, Internet), l'apposizione della propria firma su moduli e ricevute o la digitazione del PIN di cui al precedente art 4

della presente lettera D).

2. Nel caso in cui sia richiesta per l'utilizzazione della Carta presso i terminali POS e ATM la digitazione del PIN, quest'ultimo costituisce l'esclusivo strumento di identificazione del Correntista.
3. Nel caso in cui all'atto dell'utilizzo della Carta sia richiesta l'apposizione della firma, questa dovrà essere conforme a quella presente sulla Carta, costituendo il mezzo tramite il quale l'esercizio convenzionato, Poste Italiane o le Banche o altri Intermediari Finanziari possono verificare che il soggetto possessore della Carta sia il Correntista. Al Correntista potrà essere richiesta anche l'esibizione di un valido documento di riconoscimento.
4. L'uso della Carta con le modalità di identificazione previste, legittima il Correntista a compiere, a valere sulla disponibilità del Conto corrente e nei limiti di utilizzo della Carta previsti nei FI e DDS tempo per tempo vigenti, le operazioni che la stessa consente di richiedere, con piena liberazione di Poste Italiane.
5. Le richieste di servizi con le modalità di cui al precedente comma 4 sono irrevocabili.
6. I pagamenti di volta in volta effettuati da Poste Italiane su richiesta del Correntista ai sensi del precedente comma 4 e le commissioni che non sono diversamente corrisposte, sono addebitate in conto da Poste Italiane, in base alle registrazioni effettuate automaticamente attraverso internet o dallo sportello automatico (ATM) o dal terminale POS al quale è stato richiesto di eseguire l'operazione. Tali registrazioni costituiscono prova dell'operazione effettuata e sono contabilizzate nell'estratto conto relativo al Conto corrente.
7. Il Correntista, in conseguenza di quanto previsto ai precedenti commi 4, 5 e 6, si impegna ad accettare tutti gli addebiti registrati da Poste Italiane derivanti da operazioni compiute con apparecchiature elettroniche che prevedono la digitazione del PIN o altre modalità di identificazione del Correntista, ed autorizza irrevocabilmente Poste Italiane ad addebitare in conto oneri, spese e commissioni tempo per tempo vigenti relativi all'operazione richiesta.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Articolo, si fa rinvio agli Articoli da 13 a 15 del Contratto Quadro.

ART. 9 - SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA O DEL PIN

1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola o unitamente al PIN, il Correntista è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta stessa, telefonando al numero comunicato da Poste Italiane secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 1 della presente lettera D). Il Correntista dovrà fornire a Poste Italiane gli elementi indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, giorno e ora in cui si è verificato o è stato rilevato l'evento ed eventualmente il numero di conto afferente la Carta. È possibile che venga richiesto anche il numero di Carta o il codice fiscale. Il Cliente è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o alla Pubblica Sicurezza.
2. Nel corso della telefonata al numero indicato da Poste Italiane, l'operatore comunicherà al Correntista il numero di blocco. Successivamente e in ogni caso entro 2 (due) giorni lavorativi bancari da quello della telefonata, il Correntista dovrà confermare l'avvenuta richiesta di blocco ad un Ufficio Postale, preferibilmente lo stesso ufficio presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto.
3. La conferma della richiesta di blocco della Carta dovrà essere fatta personalmente dal Correntista oppure mediante lettera raccomandata, fax o qualunque altra forma di comunicazione. È indispensabile fornire contestualmente una copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o alla Pubblica Sicurezza e indicare il numero di blocco comunicato dall'operatore all'atto della telefonata al numero di cui al comma 1 del presente Articolo.
4. Anche ai fini di quanto previsto nel comma 4 del precedente art.4, la segnalazione di smarrimento o di sottrazione è opponibile a Poste Italiane dalla data e dall'ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore al momento della telefonata del Cliente al numero indicato da Poste Italiane. Pertanto è interesse del Correntista inoltrare al numero indicato da Poste Italiane la richiesta di blocco con la massima tempestività.

ART. 10 - RESTITUZIONE DELLA CARTA

1. Il Correntista è tenuto a restituire immediatamente a Poste Italiane la Carta invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza eventualmente ricevuto:
- a) alla scadenza del periodo di validità della Carta;
 - b) in caso di richiesta da parte di Poste Italiane entro il termine dalla stessa comunicato;
 - c) alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto di Conto corrente.
2. In caso di decesso del Correntista o di sopravvenuta incapacità di agire dello stesso, la Carta deve essere restituita rispettivamente dagli eredi o dal legale rappresentante.
3. In ogni ipotesi di mancata restituzione, Poste Italiane procederà al blocco della Carta.
4. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del presente Articolo è illecito.
5. Il Correntista resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'utilizzo della Carta nei casi previsti nel comma 1 del presente Articolo. Gli eventuali eredi o il legale rappresentante risponderanno in caso di inosservanza a quanto stabilito nel comma 2 del presente Articolo.

E) CONVENZIONE D'ASSEGNO

ART. 1 - ASSEGNI POSTALI

1. A norma delle disposizioni vigenti, gli assegni postali possono essere: ordinari o vidimati. La convenzione d'assegno di cui alla presente lettera E), inerente al rapporto di Conto corrente, riguarda esclusivamente l'emissione di assegni postali ordinari, per i quali non è in alcun modo consentito richiedere a Poste Italiane l'apposizione della vidimazione. L'emissione di assegni postali vidimati è consentita nel rispetto e nei limiti delle specifiche procedure a tal fine previste da Poste Italiane disciplinate nella successiva Sezione II (lettera D) delle presenti Condizioni Contrattuali.

ART. 2 - RICHIESTE E CONSEGNA MODULI DI ASSEGNO POSTALE ORDINARIO

1. Il Correntista può effettuare disposizioni a valere sul suo Conto corrente a mezzo di assegni postali ordinari, esclusivamente mediante l'uso di moduli di assegni forniti da Poste Italiane. I moduli vengono rilasciati, previa apposita richiesta da parte del Correntista, ad insindacabile giudizio di Poste Italiane.

2. Il Cliente per richiedere i moduli di assegni postali ordinari deve aver depositato la propria firma autografa nell'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente, utilizzando l'apposito modulo predisposto da Poste Italiane. La richiesta e la consegna dei moduli avverranno presso l'Ufficio Postale presso l'Ufficio Postale nel quale è intrattenuto il rapporto ovvero, successivamente della Carta Postamat, presso tutti gli Uffici Postali. La richiesta dei moduli potrà avvenire con le eventuali diverse modalità che nel tempo saranno rese disponibili e comunicate al Cliente da Poste Italiane.

3. I moduli di assegni postali ordinari sono rilasciati da Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può richiedere per iscritto a Poste Italiane il rilascio di moduli di assegni postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente l'imposta di bollo nei limiti degli importi previsti dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 - TRASFERIMENTO

L'assegno postale ordinario è emesso con la clausola "non trasferibile". L'assegno può essere emesso senza la clausola "non trasferibile" nei limiti degli importi previsti dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni mediante utilizzo di moduli di assegni rilasciati da Poste Italiane su richiesta scritta del richiedente senza la clausola di non trasferibilità.

ART. 4 - OBBLIGHI DI CUSTODIA. SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE DEI MODULI

1. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni postali ordinari e i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi.

2. Nei casi di perdita o sottrazione dei moduli di assegno, il Correntista deve darne immediata comunicazione a Poste Italiane per iscritto, facendo subito seguire a tale comunicazione copia conforme della denuncia presentata alle Autorità competenti.

3. Nei casi di danneggiamento o distruzione dei moduli di assegno il Correntista deve darne immediata comunicazione a Poste Italiane per iscritto ai fini dell'annullo.

ART. 5 - RESTITUZIONE DEI MODULI

Con la cessazione del rapporto di Conto corrente o della convenzione di assegno, oppure, in caso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni come prevista ai sensi della legge 15.12.1990, n. 386 e successive integrazioni e modificazioni, i moduli non utilizzati devono essere restituiti a Poste Italiane.

ART. 6 - EMISSIONE E PAGAMENTO ASSEGNI

1. Il Correntista può trarre assegni postali sul Conto corrente e Poste Italiane può provvedere all'addebito dell'importo relativo agli stessi sul conto a condizione che vi siano fondi disponibili sufficienti per consentire l'integrale addebito dell'importo degli assegni tratti, delle relative commissioni e, ove previsto dalle disposizioni di legge in materia, dell'imposta di bollo nell'importo pro tempore vigente. Nel caso in cui il Correntista abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta, Poste Italiane può procedere, anche in presenza di un saldo disponibile insufficiente, all'emissione degli assegni richiesti dal Correntista secondo le modalità e nei limiti previsti dal servizio Fido BancoPosta di cui alla lettera C) della Sezione II.

2. In caso di pluralità di conti correnti intestati alla stessa persona, Poste Italiane non è tenuta al pagamento degli assegni tratti sui conti con disponibilità insufficienti, indipendentemente dall'eventuale presenza di fondi su altri conti correnti postali di pertinenza dello stesso Correntista.

3. Il Cliente autorizza Poste Italiane ad addebitare sul suo conto assegni postali da lui tratti la cui sottoscrizione risponde ai requisiti dell'art. 11 della legge sugli assegni, ancorché recanti firme di girata illeggibili o incomplete.

4. Ai fini della levata del protesto, il luogo di pagamento è rappresentato dalla Filiale indicata a stampa sull'assegno. L'elenco delle Filiali che rappresentano il luogo di pagamento degli assegni postali è disponibile presso Poste Italiane.

5. In caso di recesso da parte del Correntista o di Poste Italiane dal contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, Poste Italiane non è tenuta a onorare gli assegni emessi in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell'art. 20, lettera A) della presente Sezione. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione a emettere assegni come prevista ai sensi dell'art. 9 della legge 15.12.1990, n. 386 e successive integrazioni e modificazioni.

6. Poste Italiane, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta a onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione da parte di quest'ultimo della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

7. In ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, Poste Italiane non è tenuta a onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervento compensazione, sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

8. Nei casi previsti dai precedenti commi 6 e 7, il Correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni tratti prima della comunicazione o della compensazione e dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione. Nel caso di mancata costituzione di fondi, Poste Italiane invierà gli assegni al protesto.

9. In caso di riduzione o di recesso da parte dell'istituto erogante dal servizio Fido BancoPosta di cui alla Sezione II, lettera C), delle presenti Condizioni Contrattuali, il Correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per il pagamento degli assegni, per i quali non sia decorso il termine di presentazione, tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso o riduzione.

10. Il rilascio dei moduli di assegno nonché l'emissione, la circolazione, il trasferimento e il pagamento degli stessi sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

SEZIONE II - SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente per richiedere l'attivazione dei servizi accessori di cui alla presente Sezione è tenuto a depositare la propria firma autografa nell'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente utilizzando l'apposito modulo predisposto da Poste Italiane.

A) SERVIZIO DOMICILIAZIONE PAGAMENTI

ART. 1 - OGGETTO E RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di domiciliazione pagamenti di cui alla presente Sezione (di seguito il "Servizio") consente al Correntista, che ne abbia chiesto per iscritto e ottenuto l'attivazione, l'effettuazione in via automatica, sul proprio conto corrente di addebiti diretti (domiciliazione), disposti dal beneficiario (di seguito anche "Azienda creditrice" o "Aziende creditrici") relativi al pagamento delle fatture o dei diversi documenti di debito (di seguito indifferentemente le "fatture"), emessi dalle Aziende creditrici a valere sul Conto corrente del Correntista, previo consenso di quest'ultimo dato a Poste Italiane ovvero al beneficiario.

2. Il Servizio può essere richiesto compilando, secondo le specifiche istruzioni fornite da Poste Italiane, la richiesta di attivazione del Servizio e l'autorizzazione all'addebito sul conto disponibile sul sito www.poste.it e sul sito dedicato www.bancopostaclick.it, sottoscrivendo e inviando la relativa documentazione a Poste Italiane S.p.A – Conto BancoPosta Click – Casella postale 001 - 00144 Roma. La richiesta di attivazione può essere effettuata anche presso gli Uffici Postali.

3. L'attivazione del Servizio avviene previa accettazione della relativa richiesta da parte di Poste Italiane.

4. Per consentire l'operatività del Servizio, per ciascuna domiciliazione il Correntista è tenuto ad indicare a Poste Italiane, nell'apposita sezione dei moduli all'uopo predisposti, i dati relativi all'azienda creditrice, gli estremi identificativi del rapporto (numero di utenza) cui si riferiscono le fatture nonché l'intestazione delle medesime.

5. Il Servizio è attivo solo per pagamenti da effettuarsi a favore di aziende creditrici all'uopo convenzionate con Poste Italiane, per le quali Poste Italiane abbia reso disponibile tale modalità di incasso dei propri crediti. Poste Italiane si riserva la facoltà di limitare l'operatività del Servizio solo a determinati documenti d'incasso.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente lettera A si rinvia al Contratto Quadro.

ART. 2 - MODALITÀ OPERATIVE

1. Le fatture saranno pagate da Poste Italiane mediante addebito sul Conto corrente, intendendosi a tal fine Poste Italiane a ciò autorizzata. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione dell'ordine coincide con il giorno convenuto tra il Correntista e l'azienda creditrice. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa per Poste Italiane, l'ordine si intende ricevuto nella Giornata operativa successiva. Poste Italiane pagherà esclusivamente le fatture per le quali le sia pervenuto l'ordine di pagamento da parte dell'Azienda creditrice e a condizione che al momento dell'addebito il Conto corrente sia in essere, presenti un saldo disponibile

sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo, senza necessità per Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. In nessun caso Poste Italiane provvederà ad addebiti parziali. Nel caso in cui il Correntista abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta di cui alla lettera C) di questa Sezione delle presenti Condizioni contrattuali Poste Italiane procederà, anche in presenza di un saldo disponibile insufficiente, a eseguire le operazioni di addebito preautorizzato richieste dal Correntista, purché non eccedenti il limite d'importo del Fido, con le modalità previste dalle condizioni del servizio Fido BancoPosta.

2. Le fatture saranno inviate dall'Azienda creditrice al Correntista con le modalità e i tempi concordati tra gli stessi e saranno contrassegnate da apposita dicitura con la quale si segnala che l'Azienda creditrice ha provveduto o provvederà a richiedere a Poste Italiane il pagamento a proprio favore della fattura tramite addebito sul Conto corrente del Correntista.

3. Il Correntista ha l'obbligo di verificare l'esistenza sulle fatture della dicitura citata al precedente comma. In caso di mancanza della dicitura, il Correntista dovrà provvedere in proprio al pagamento, nei termini indicati in fattura, onde evitare l'applicazione delle indennità di mora e delle altre penalità che fossero previste.

4. In mancanza di fondi disponibili e sufficienti sul Conto corrente al momento dell'esecuzione da parte di Poste Italiane dell'ordine, il corrispondente ordine di pagamento si intenderà automaticamente rifiutato con effetto immediato e il Correntista dovrà provvedere in proprio al pagamento, restando esonerata Poste Italiane da qualunque responsabilità inerente al mancato o ritardato pagamento.

5. Qualora Poste Italiane rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, per motivi diversi dal comma che precede, il rifiuto e, se possibile, le relative motivazioni, sono comunicati al Correntista, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Tale comunicazione sarà effettuata per iscritto all'indirizzo indicato dal Correntista all'atto della sottoscrizione del modulo di richiesta di apertura del conto, ovvero all'indirizzo fatto successivamente conoscere per iscritto.

6. Poste Italiane, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, non darà corso all'ordine e il Correntista esonererà Poste Italiane stessa da qualsiasi responsabilità in ordine al pagamento.

Resta fermo che la mancata esecuzione dell'ordine di pagamento da parte di Poste Italiane di cui al presente comma non costituisce rifiuto.

7. Poste Italiane non è responsabile per l'effettuazione degli addebiti, ove eseguiti a favore dell'azienda creditrice indicata dal Correntista e secondo l'importo da questa direttamente indicato a Poste Italiane. Poste Italiane resta quindi estranea a ogni controversia che dovesse insorgere tra il Correntista e l'azienda creditrice al riguardo. Il Correntista accetta fin d'ora che eventuali variazioni degli estremi identificativi del rapporto di cui al precedente art. 1, comma 4, della presente lettera A), così come eventuali revocche della domiciliazione di cui al successivo art. 3, comma 2, siano comunicate per suo conto a Poste Italiane direttamente dall'Azienda creditrice interessata.

ART. 3 - ATTIVAZIONE E REVOCA DELLE DOMICILIAZIONI - RIMBORSO

1. Con riferimento a ciascuna domiciliazione disposta dal Correntista, Poste Italiane provvede a inoltrare all'Azienda creditrice, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione, le richieste di attivazione o di eventuale successiva revoca del Servizio direttamente pervenute a Poste Italiane da parte del Correntista.

2. Il Correntista può revocare l'autorizzazione permanente di addebito sul Conto corrente a mezzo di comunicazione scritta da presentare presso l'Ufficio Postale con il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'indirizzo del medesimo.

3. Il Correntista può revocare l'ordine di pagamento di una fattura con le modalità di cui all'art. 15 del Contratto Quadro.

4. Il Correntista può avanzare richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dall'Azienda creditrice con le modalità di cui agli Articoli 11 e 12 del Contratto Quadro qualora ricorrano le condizioni in essi previste.

B) SERVIZIO CARTA DI CREDITO BANCOPOSTA

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. Tramite Poste Italiane il Correntista può richiedere la carta di credito Classica, la Carta di credito Oro e la Carta di credito CREDit-easy (di seguito denominate, tutte insieme, le "Carte BancoPosta" e, singolarmente, la "Carta BancoPosta").

2. Le Carte BancoPosta sono emesse da soggetti operanti nel settore finanziario che hanno stipulato con Poste Italiane un accordo di emissione – di seguito, e con riferimento alla tipologia di carta da ciascuno di tali soggetti emessa, denominato l'"Emittente" –, secondo quanto stabilito nel Regolamento delle Carte BancoPosta (di seguito il "Regolamento").

3. Il Titolare del rapporto di Conto corrente può richiedere la Carta Banco-

Posta con l'apposito modulo, da lui riempito e firmato, disponibile presso gli Uffici Postali e sul/sui sito/i internet di Poste Italiane. Il modulo di richiesta deve essere inoltrato al competente Emittente tramite Poste Italiane sulla base delle specifiche istruzioni fornite da Poste Italiane stessa. Per ogni richiesta di Carta BancoPosta devono essere indicati nel modulo la tipologia della Carta prescelta e i dati del Correntista al quale la Carta BancoPosta deve essere intestata. La Carta BancoPosta è rilasciata al Correntista a insindacabile giudizio dell'Emittente. Se consentito da Poste Italiane e dall'Emittente, il Correntista può effettuare la richiesta anche per mezzo di ulteriori tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

4. Con le modalità previste al precedente comma 3, se consentito, per ogni Carta BancoPosta emessa (definita anche Carta BancoPosta principale), possono essere richieste e rilasciate, sempre a insindacabile giudizio dell'Emittente, Carte BancoPosta aggiuntive, da intestare (salve le ulteriori disposizioni stabilite per ciascuna tipologia di Carta BancoPosta nel rispettivo Regolamento) all'eventuale cointestatario del Conto corrente postale o a un familiare del Titolare della Carta BancoPosta principale, purché convivente con quest'ultimo. Per la versione CREDit-easy non è possibile l'emissione di Carte aggiuntive.

5. Per quanto riguarda l'uso della Carta BancoPosta aggiuntiva, il Titolare della stessa dovrà attenersi alle disposizioni previste per il Titolare della Carta BancoPosta principale.

6. Il Titolare della Carta BancoPosta principale è responsabile dell'uso della Carta BancoPosta principale nonché di quella aggiuntiva; il Titolare della Carta BancoPosta aggiuntiva è responsabile dell'uso della sola Carta BancoPosta aggiuntiva insieme con il Titolare della Carta BancoPosta principale.

7. Nel caso di conti correnti postali intestati a più persone, il rilascio della Carta BancoPosta, sia principale sia aggiuntiva, è consentito per i soli Conti che prevedono la facoltà per ciascun cointestatario di impartire disposizioni separatamente sugli stessi.

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA

1. Le condizioni economiche per l'utilizzo di ciascun tipo di Carta sono stabilite dall'Emittente nel Regolamento di cui alla successiva Parte II e sono riportate nel Foglio Informativo (di seguito "FI") relativo al conto corrente BancoPosta, fornito al richiedente al momento della richiesta della Carta e a disposizione della Clientela presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it, nonché nei Documenti di Sintesi (di seguito "DDS") tempo per tempo vigenti successivamente inviati nel corso del rapporto. I FI e DDS sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente documento.

2. Con la firma della richiesta della Carta BancoPosta, il Correntista aderisce a questo servizio e autorizza Poste Italiane a pagare direttamente all'Emittente gli importi relativi all'utilizzo della Carta BancoPosta. L'Emittente comunica a Poste Italiane gli importi relativi all'uso della Carta BancoPosta e il pagamento avviene tramite addebito sul Conto corrente postale del Correntista. Con la trasmissione della richiesta di Carta BancoPosta al relativo Emittente, Poste Italiane si impegna a eseguire gli ordini di addebito impartiti dall'Emittente stesso per gli importi relativi all'uso della Carta stessa a condizione che, alla relativa scadenza, il Conto corrente postale è in essere e presenta somme sufficienti a coprire, in tutto o in parte, il pagamento. Il Titolare della Carta BancoPosta è responsabile nei confronti dell'Emittente dell'eventuale mancato pagamento di quanto dovuto. Nel caso in cui il Correntista ha richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Scoperto di conto BancoPosta denominato Fido BancoPosta, gli importi relativi all'utilizzo della Carta sono addebitati anche in presenza di un saldo disponibile insufficiente, purché tali importi non superano il residuo del fido concesso al Correntista con il servizio Scoperto di conto BancoPosta denominato Fido BancoPosta.

3. Le istruzioni di addebito in conto di cui al precedente comma 2 sono valide sino a quando il contratto relativo alla Carta BancoPosta non è stato oggetto di risoluzione o di recesso ai sensi del Regolamento.

4. Le lettere di addebito e le altre comunicazioni dell'Emittente vengono inviati con piena validità all'indirizzo indicato dal Titolare della Carta BancoPosta nel modulo di richiesta della stessa ovvero all'ultimo indirizzo successivamente comunicato all'Emittente.

5. Per quanto non previsto in queste Disposizioni Generali, l'uso della Carta BancoPosta è disciplinato dal Regolamento.

PARTE II

REGOLAMENTO GENERALE CARTA DI CREDITO CLASSICA, ORO E CREDit-EASY

La Carta di credito BancoPosta nella sua triplice versione Classica, Oro e CREDit-easy (di seguito la "Carta") è emessa da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 01340740156, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank, a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari (di seguito l'"Emittente"). La Carta consente di ottenere merci e/o servizi da esercenti e/o da enti convenzionati (di seguito gli "Esercenti Convenzio-

nati") che espongono la vetrofania con il marchio che contraddistingue il circuito internazionale assegnato alla Carta stessa dall'Emittente (di seguito il "**Marchio**"), ovvero anticipi di denaro contante presso quegli sportelli automatici e non automatici dell'Emittente, e di quelle altre banche o altri soggetti autorizzati che espongono i contrassegni con il Marchio (di seguito, queste banche e questi soggetti autorizzati, gli "**Enti Associati**"), con rinvio ad un momento successivo del pagamento del relativo acquisto o della relativa fornitura, o del rimborso del relativo anticipo di denaro contante. Inoltre, ma solo la Carta di credito revolving CREDit-easy, consente di ottenere l'accredito in Conto corrente del fido disponibile su tale Carta o parte di esso. Le suddette funzioni d'uso della Carta sono soggette alle condizioni e termini indicati nel presente Regolamento (di seguito il "**Regolamento**"). L'emissione e l'uso della Carta sono disciplinati, oltre che dal Regolamento, anche dalle condizioni economiche riportate nei FI relativi al Conto corrente – nella edizione tempo per tempo in vigore – a disposizione del pubblico negli Uffici Postali e sul sito www.poste.it. Il FI è fornito a chi lo richiede la Carta unitamente al Regolamento, e costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.

ART. 1 - PROPRIETÀ DELLA CARTA E RICHIESTA

La Carta è di proprietà esclusiva dell'Emittente e viene rilasciata dalla stessa a proprio insindacabile giudizio, a persona fisica (di seguito il "**Titolare**") che è Titolare di conto corrente postale (di seguito il "**Conto corrente**") e ha inoltrato all'Emittente la relativa richiesta d'emissione debitamente compilata in ogni sua parte, firmata e opportunamente convalidata da Poste Italiane S.p.A., sia nella parte riguardante i dati identificativi di cui al D. Lgs. n. 231/07 (e relative disposizioni di attuazione) sia nella parte dedicata all'accettazione del Regolamento da parte del Titolare. Il richiedente effettua la scelta tra la versione Classica, la versione Oro e la versione CREDit-easy della Carta al momento della richiesta d'emissione. L'Emittente comunica al Titolare l'avvenuta accettazione della sua richiesta direttamente con l'emissione della Carta. La Carta – nei limiti del fido a essa concesso (di seguito il "**Fido**") – può essere usata solo dal Titolare, e non può quindi essere, ad alcun titolo, ceduta a terzi.

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA

La Carta può, nell'ambito del circuito internazionale a essa assegnato, essere usata anche all'estero in conformità alle disposizioni valutarie tempo per tempo in vigore. Per le operazioni di anticipo di denaro contante, il Titolare accetta che l'Emittente ha fissato dei limiti all'importo giornalmente prelevabile; attualmente è previsto un importo minimo prelevabile di 100,00 euro, mentre l'importo massimo prelevabile, attualmente, è di 300,00 euro. Quest'ultimo importo viene elevato a 600,00 euro per la Carta nella versione Oro. Per la sola Carta di credito revolving CREDit-easy è possibile anche ottenere l'accredito in Conto corrente del Fido disponibile per tale Carta o parte di esso. Il Titolare potrà richiedere l'accredito del Fido con una telefonata al Servizio Clienti al numero comunicato. L'importo del Fido di cui si richiede l'accredito è erogato tramite bonifico sul Conto corrente del Titolare stesso. Ai fini dell'accoglimento della richiesta, al Titolare può essere domandato di comunicare con modalità riservata uno fra i codici personali segreti relativi alla Carta stessa, ovvero ulteriori codici personali segreti che l'Emittente può inviare al Titolare. L'importo del Fido di cui si chiede l'accredito, che andrà comunicato al momento della richiesta, deve rientrare nei limiti minimi e massimi indicati nelle condizioni economiche, e non potrà comunque eccedere l'ammontare del Fido disponibile (calcolato mediante sottrazione dall'ammontare originario del Fido l'importo degli utilizzi a quel momento in essere più le eventuali spese e commissioni). La Carta può essere usata anche in apposite apparecchiature elettroniche, d'ora in poi denominate "**terminali POS**" che sono installate presso gli Esercenti Convenzionati, o "**impianti ATM**", che sono sportelli distributori automatici di denaro contante. L'uso della Carta presso i terminali POS e/o gli impianti ATM può prevedere la digitazione di uno fra i codici personali segreti che, attribuiti al Titolare, sono a quest'ultimo inviati successivamente all'emissione della Carta. Tali codici segreti sono personali ed esclusivi per ciascuna Carta e sono sconosciuti anche al personale dell'Emittente perché sono generati automaticamente da una procedura elettronica. Il Titolare deve apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta, al momento della ricezione della stessa. La firma del Titolare apposta sulle ricevute relative agli utilizzi della Carta deve essere uguale a quella apposta sul retro della stessa. Gli Esercenti Convenzionati e l'Emittente e/o gli Enti Associati possono richiedere comunque al Titolare un documento d'identità. Gli importi relativi agli utilizzi effettuati in una valuta diversa dall'euro presso gli Esercenti Convenzionati situati all'estero e/o agli anticipi di denaro contante ottenuti presso gli impianti ATM o presso gli sportelli di Enti Associati situati all'estero, sono convertiti in euro direttamente dal sistema internazionale che gestisce il circuito assegnato alla Carta. Tali importi sono soggetti, quale commissione per oneri di negoziazione, ad una maggiorazione del tasso di cambio applicato dal sistema internazionale sopra detto nella misura indicata nei FI. Tale maggiorazione non è applicata se gli utilizzi e gli anticipi di denaro contante sono effettuati od ottenuti in euro. L'Emittente può, in presenza di situazioni che pongono a rischio l'efficienza e/o la sicurezza del servizio elettronico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, sospendere, in tutto o in parte, il predetto servizio elettronico. Fatti salvi gli obblighi di pagamento e le responsabilità che ne derivano per il Titolare, l'uso della Carta dopo la sua scadenza, ovvero dopo la risoluzione del (o il recesso dal) rapporto ovvero dopo la risoluzione del (o il recesso dal)

contratto di Conto corrente, costituisce un illecito perseguibile penalmente anche ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 231/07.

ART. 3 - VALIDITÀ DELLA CARTA

La Carta è valida tre anni e scade l'ultimo giorno del mese indicato sulla stessa. La Carta è rinnovata automaticamente alla scadenza, a meno che il Titolare ha fatto pervenire all'Emittente, almeno tre mesi prima della scadenza della Carta stessa, una comunicazione di disdetta a mezzo lettera raccomandata. In caso di rinnovo automatico l'Emittente invia al Titolare la Carta rinnovata. In caso di mancato rinnovo della Carta, il Titolare è comunque obbligato a rimborsare all'Emittente l'ammontare del suo debito residuo alla scadenza, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4. Per ogni anno di validità della Carta, a seguito anche di rinnovo automatico, il Titolare deve pagare una commissione il cui importo è indicato nei FI. Il pagamento di tale importo viene richiesto al Titolare con la lettera di addebito di cui all'art. 5 come segue:

- se la commissione è relativa al primo anno di validità, con la lettera di addebito relativa al mese successivo a quello di emissione della Carta;
- se la commissione è relativa al secondo e al terzo anno di ogni triennio di validità, con la lettera di addebito relativa, rispettivamente, al dodicesimo o ventiquattresimo mese successivo a quello di emissione o di rinnovo della Carta;
- se la commissione è relativa al rinnovo automatico (e cioè al primo anno di ogni ulteriore triennio di validità), con la lettera di addebito relativa al secondo mese antecedente la scadenza della Carta.

In sede di rinnovo automatico della Carta, l'Emittente può prevedere, in presenza di un giustificato motivo, individuato in via esemplificativa, nell'evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, un periodo di validità della Carta stessa diverso dal precedente ovvero collegare alla Carta diverse funzioni, con comunicazione al Titolare in sede di inoltro della Carta medesima. In tal caso, il Titolare può comunque recedere da questo rapporto entro i successivi sessanta giorni.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL TITOLARE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Titolare è obbligato a rimborsare, con le modalità indicate di seguito, quali tempo per tempo in vigore, l'importo complessivo richiesto nella lettera di addebito di cui all'art. 5 che evidenzia:

- sia gli utilizzi effettuati con la Carta e/o con gli accessori a essa eventualmente collegati, al netto di possibili note di storno;
 - sia gli importi dovuti per commissioni, spese, oneri.
- Il tutto nelle misure e per le causali indicate nei FI. Il pagamento degli importi richiesti nella lettera di addebito di cui all'art. 5 è eseguito mediante addebito automatico sul Conto corrente del Titolare con le seguenti modalità alternative.

CARTA CLASSICA:

- a) in un'unica soluzione a saldo;
- b) in rate mensili pari a 1/18 del saldo, per saldi superiori a 900,00 euro ovvero rate mensili pari a 50,00 euro, per saldi fino a 900,00 euro (mentre saldi uguali o inferiori a 50,00 euro sono addebitati in un'unica soluzione);
- c) con rata fissa mensile di importo prefissato dal Titolare, fatto salvo che, se quest'ultimo è inferiore alla rata minima, come definita al punto b), detto importo è automaticamente elevato alla rata minima suddetta.

CARTA ORO:

- a) in un'unica soluzione a saldo;
- b) in rate mensili pari a 1/4 del saldo, per saldi superiori a 2.000,00 euro ovvero rate mensili pari a 500,00 euro per saldi fino a 2.000,00 euro (mentre saldi uguali o inferiori a 500,00 euro sono addebitati in un'unica soluzione);
- c) con rata fissa mensile di importo prefissato dal Titolare, fatto salvo che, se quest'ultimo è inferiore alla rata minima, come definita al punto b), detto importo è automaticamente elevato alla rata minima suddetta.

CARTA CREDit-EASY: unica modalità di rimborso in rate mensili pari a 1/18 del saldo, fatto salvo che, se tale rata è inferiore ad 10,00 euro, è automaticamente elevata alla rata minima suddetta.

Se il Titolare decide di modificare la modalità di pagamento prescelta dovrà darne comunicazione all'Emittente entro l'ultimo giorno lavorativo del mese e tale modifica verrà applicata a decorrere dalla prima lettera di addebito utile. In ogni caso, l'Emittente può non accogliere la richiesta del Titolare. Gli addebiti in Conto corrente sono eseguiti con valuta pari al decimo giorno successivo alla data di emissione della lettera di addebito di cui all'art. 5. Per il Titolare fanno prova sia la ricevuta sottoscritta dallo stesso Titolare, sia il documento stampato rilasciato dagli impianti ATM. Apposite registrazioni interne dell'Emittente documentano il rilascio dei suddetti documenti probatori. Fermo quanto sopra, relativamente agli acquisti di merci e/o servizi effettuati dal Titolare tramite la Carta presso Esercenti Convenzionati che, per commercializzare tali merci e/o servizi, s'avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza (come corrispondenza, telefono, radio, televisione, posta elettronica, fax, Internet o altro), fanno prova le copie dei documenti da cui risulta l'avvenuta fornitura di quanto acquistato al Titolare, o altra persona da quest'ultimo indicata all'Esercente Convenzionato nel relativo ordine.

ART. 5 - LETTERA DI ADEBITO

In presenza di operazioni contabili, è inviata al Titolare, una volta al mese, una richiesta di pagamento (di seguito "Lettera di Addebito") con il dettaglio sia degli utilizzi effettuati con la Carta e/o con gli accessori a essa eventualmente collegati, che degli importi dovuti per le causali di cui all'art. 4. L'evidenziazione, tramite la Lettera di Addebito, degli utilizzi effettuati con la Carta è fatta dall'Emittente tenendo conto sia dei documenti sottoscritti dal Titolare, sia delle registrazioni che all'Emittente pervengano dai terminali POS e/o dagli impianti ATM, sia delle operazioni di accredito in conto. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della Lettera di Addebito senza che sia pervenuto all'Emittente un reclamo per iscritto del Titolare, la Lettera di Addebito si intende approvata dal Titolare stesso con pieno effetto riguardo a tutte le voci che hanno concorso a formarne le risultanze. Eventuali ritardate inclusioni nella Lettera di Addebito di addebiti relativi a utilizzi effettuati e/o di accrediti relativi a note di storno emesse dagli Esercenti Convenzionati non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento di quanto dovuto sulla base delle risultanze di cui alla Lettera di Addebito ricevuta. Gli eventuali saldi creditori sono infruttiferi di interessi.

ART. 6 - SMARRIMENTO E FURTO DELLA CARTA - RIMBORSI DI ADEBITI NON AUTORIZZATI

Il Titolare deve porre in essere tutte le misure opportune sia per la custodia della Carta e degli accessori a essa eventualmente collegati, sia per la custodia e la segretezza dei codici personali segreti (non deve trascrivere gli stessi in una forma facilmente riconoscibile e soprattutto non sulla Carta o sugli accessori a essa eventualmente collegati o comunque su ogni altro oggetto che il Titolare abitualmente conserva o porta con essi). Il Titolare si impegna, in caso di smarrimento, furto o distruzione della Carta e degli accessori a essa eventualmente collegati, a darne immediata comunicazione all'Emittente tramite telefono, facendola seguire, entro 48 ore, da conferma scritta, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi all'Emittente insieme a copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Fino al momento della telefonata di blocco all'Emittente di cui al comma che precede, il Titolare risponde delle perdite subite in conseguenza degli eventi citati nel predetto comma, sino a un massimo di 150,00 euro. Il predetto massimale non si applica se il Titolare ha agito con colpa grave o in maniera fraudolenta. Il Titolare non risponde degli utilizzi della Carta effettuati dopo la ricezione da parte dell'Emittente della raccomandata di cui al primo comma, salvo che ha agito in maniera fraudolenta. In seguito alla segnalazione telefonica di avvenuto smarrimento, furto o distruzione, la Carta non può più essere utilizzata. La sostituzione della Carta a seguito di smarrimento o furto avviene a esclusiva discrezione dell'Emittente e comunque solo dietro richiesta del Titolare, il quale deve, in caso di sostituzione, a corrispondere all'Emittente un rimborso spese il cui ammontare, nella misura indicata nei FI, gli viene addebitato nella Lettera di Addebito. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione avverrà dietro richiesta del Titolare fatta all'Emittente, con restituzione a quest'ultima, della Carta inutilizzabile debitamente tagliata in due.

In caso di addebiti non autorizzati sulla Carta, sia accertati o anche solo sospettati (a titolo esemplificativo, nei casi di accertata/sospetta contraffazione, accertata/sospetta falsificazione, accertato/sospetto indebito utilizzo per sottrazione o smarrimento della Carta), il Titolare deve darne immediata comunicazione all'Emittente, tramite telefono, con le modalità sopra indicate. Il Titolare può quindi chiedere il rimborso tramite, lettera raccomandata A/R debitamente da lui firmata, che dovrà essere inviata all'Emittente (Deutsche Bank S.p.A., piazza del Calendario, 3 20126 MILANO (MI) c.a. Ufficio Reclami entro e non oltre 13 mesi dall'operazione di cui si chiede il rimborso. Se il Titolare non è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) il termine per la richiesta di rimborso è ridotto a due mesi. Il Titolare dovrà allegare alla richiesta di rimborso la Carta (se in suo possesso) opportunamente tagliata e copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Sulla richiesta devono essere indicati i riferimenti dell'operazione, il codice dell'operazione di blocco (fornito contestualmente alla suddetta telefonata di blocco) e la modalità – assegno circolare o bonifico – prescelta per l'eventuale rimborso. Dopo la ricezione di tutta la documentazione di cui sopra, l'Emittente avvierà un'istruttoria per accertare i fatti segnalati, che dovrà concludersi entro 10 giorni dalla predetta ricezione. Se il rimborso è dovuto, l'Emittente accrediterà il corrispondente importo (comprensivo delle eventuali commissioni) secondo le indicazioni fornite dal Titolare nella richiesta di rimborso. Se invece il rimborso non è dovuto, l'Emittente informerà tempestivamente per iscritto il Titolare.

Il Titolare non è liberato dagli oneri e responsabilità a suo carico se agisce con dolo o con colpa grave e/o non ha osservato le disposizioni sicurezza indicate nel Regolamento.

ART. 7 - VARIAZIONI DI INDIRIZZO

Il Titolare deve comunicare all'Emittente, mediante lettera raccomandata, i suoi eventuali cambiamenti di domicilio; in mancanza, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto sono pienamente valide nei suoi confronti e liberatorie per l'Emittente.

ART. 8 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI

L'Emittente, in presenza di un giustificato motivo (indicato, in via esemplifi-

cativa, nel mutamento del grado di affidabilità del Titolare in termini di rischio di credito, in variazioni dei costi di raccolta, in variazioni dei costi operativi relativi al rapporto ad esempio a causa dell'inflazione, ovvero variazioni di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzioni degli strumenti elettronici di pagamento, introduzione di nuove funzioni e modalità di utilizzo della Carta, ecc.), può modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali della Carta, tramite comunicazione scritta al Titolare con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla data di loro applicazione. La comunicazione conterrà la formula "Proposta di modifica al contratto". Il Titolare comunque può recedere dal servizio entro detto periodo senza spese e penalità, secondo quanto disposto dall'art. 126-sexies D. Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il preavviso non è dovuto in caso di modifiche ai tassi di interesse o di cambio alle condizioni previste dalla legge.

ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Emittente può dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ovvero risolto il rapporto relativo alla Carta ai sensi dell'art. 1456 c.c., con avviso al Titolare inviato con raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale e integrale pagamento all'Emittente di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di seguito indicate: utilizzo della Carta in esubero rispetto al Fido; infedele dichiarazione del Titolare sulla propria situazione economica e finanziaria resa al momento della richiesta di rilascio della Carta; mancata comunicazione del Titolare all'Emittente, nelle modalità indicate nel precedente art. 7, di ogni variazione relativa al proprio domicilio. Il recesso dal Conto corrente ovvero la cessazione, per qualsiasi altra causa, del detto Conto corrente comporteranno l'immediata automatica risoluzione del rapporto relativo alla Carta. In caso di decadenza del Titolare dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del rapporto relativo alla Carta, il Titolare deve pagare immediatamente all'Emittente il complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei suoi confronti. Se si verifica una delle ipotesi descritte in questo Articolo, il Titolare, se in possesso della Carta, deve provvedere alla sua pronta restituzione all'Emittente secondo le modalità di cui all'art. 11.

ART. 10 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Il Titolare riconosce che l'Emittente non ha stipulato con gli Esercenti Convenzionati accordi che gli attribuiscono l'esclusiva per l'utilizzo presso quest'ultimi di proprie carte di credito, e, quindi, per qualsiasi controversia relativa a forniture di merci e/o a prestazioni di servizi, dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati stessi; nel frattempo l'obbligo del Titolare di corrispondere gli importi relativi agli utilizzi della Carta non è escluso né sospeso.

ART. 11 - RECESSO

Il Titolare qualificabile come consumatore persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta, che ha richiesto e ottenuto l'attivazione della Carta tramite invio di corrispondenza, tramite il sito www.poste.it, o con altra modalità a distanza eventualmente messa a disposizione da Poste Italiane, può recedere dal rapporto relativo alla Carta, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'attivazione della Carta.

Il Titolare, ferme le ipotesi di cui agli artt. 3 e 8, può recedere in qualsiasi momento dal rapporto relativo alla Carta, ottemperando, in via contestuale, alle seguenti formalità:

- comunicazione scritta all'Emittente, con lettera raccomandata;
- restituzione all'Emittente sia della Carta tagliata in due, sia di ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato;
- pagamento all'Emittente, in un'unica soluzione, dell'ammontare che risulta dalla sommatoria del saldo indicato nell'ultima Lettera di Addebito emessa prima del recesso, degli eventuali utilizzi successivi effettuati con la Carta e delle commissioni eventualmente maturate sugli stessi.

Se la lettera di recesso del Titolare arriva all'Emittente oltre i tre mesi prima della scadenza della Carta stessa, il Titolare dovrà comunque pagare la commissione per il rinnovo automatico della Carta come indicato nel FI. In tale ipotesi il Titolare deve altresì a restituire all'Emittente, tagliata in due, la Carta rinnovata eventualmente pervenutagli.

È facoltà dell'Emittente recedere in qualsiasi momento dal rapporto relativo alla Carta dandone comunicazione al Titolare a mezzo lettera raccomandata o telegramma, al verificarsi di un giustificato motivo indicato in via esemplificativa in una delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare; accertamento di protesti cambiari, sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del Titolare. L'Emittente può recedere in qualsiasi momento dal rapporto relativo alla Carta, anche in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 2 mesi dando comunicazione al Titolare a mezzo lettera raccomandata o telegramma. In ogni caso di recesso dell'Emittente, il Titolare, entro la data indicata nella comunicazione ricevuta, deve:

- provvedere al pagamento all'Emittente del complessivo credito residuo vantato da quest'ultimo nei suoi confronti;
- restituire la Carta tagliata in due, e ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato, così come la Carta rinnovata, anch'essa tagliata in due,

eventualmente pervenutagli nel frattempo.

Resta inteso che, se il Titolare non provvede alla tempestiva restituzione della Carta e di ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato, l'Emittente può provvedere, direttamente o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, al loro ritiro.

ART. 12 - CARTE AGGIUNTIVE

L'Emittente, per ogni Carta emessa, ad esclusione della Carta CREDit-easy, può emettere una o più carte aggiuntive (di seguito le "Carte Aggiuntive") in favore di altro cointestatario del Conto corrente, ovvero di un familiare del Titolare se convivente con quest'ultimo, se perviene all'Emittente tramite Poste Italiane la relativa richiesta compilata e convalidata nelle modalità indicate nel precedente art. 1 e sottoscritta tanto dal Titolare quanto dal soggetto cui sarà intestata, se emessa, la Carta Aggiuntiva. Le Carte Aggiuntive sono utilizzabili unicamente dai relativi intestatari (di seguito gli "Intestatari") nei limiti del Fido concesso dall'Emittente per la Carta del Titolare (di seguito la "Carta Principale") e secondo le norme indicate in questo Regolamento. Le Carte Aggiuntive sono emesse con scadenza pari a quella della Carta Principale e la loro validità è subordinata alla validità di quest'ultima. Con l'emissione della Carta Aggiuntiva l'Intestatario acquista gli stessi diritti e assume gli stessi obblighi che il Regolamento, rispettivamente, riconosce e pone a carico del Titolare. Il Titolare e l'Intestatario sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni che derivano dall'uso della Carta Aggiuntiva, dato che quest'ultima è riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli importi dovuti all'Emittente per gli utilizzi, le commissioni, le spese e gli oneri relativi alla Carta Aggiuntiva sono addebitati e descritti nella Lettera di Addebito della Carta Principale. L'Emittente può non inviare all'Intestatario una separata e specifica Lettera di Addebito relativa alla Carta Aggiuntiva. In tal caso l'invio al solo Titolare della Lettera di Addebito della Carta Principale deve ritenersi valido a tutti gli effetti anche nei confronti dell'Intestatario.

ART. 13 - ONERI E SPESE

Il Titolare deve pagare gli eventuali oneri di natura fiscale, imposti dalle competenti Autorità, relativamente alle carte di credito e/o al loro utilizzo, e autorizza irrevocabilmente l'addebito di questi oneri nella Lettera di Addebito. In caso di ritardato o mancato pagamento, sono dovute all'Emittente:

- una commissione mensile, nella misura indicata nei FI, applicata sul saldo giornaliero medio per valuta, calcolato sul presupposto che ogni utilizzo della Carta è addebitato con valuta pari alla data di effettuazione dell'utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione;
- spese mensili il cui importo massimo è indicato nei FI.

ART. 14 - SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI

Per poter verificare quali sono, di volta in volta, i servizi assicurativi e di assistenza che l'Emittente riconosce gratuitamente ai Titolari, le condizioni e i termini a essi relativi, nonché le società incaricate delle relative prestazioni, il Titolare interessato utilizzerà i numeri telefonici a tal fine indicati dall'Emittente. Tale onere di informativa si giustifica, a carico dei Titolari, in ragione del diritto, per l'Emittente, di variare, a propria discrezione, la natura di detti servizi, le condizioni e i termini a essi relativi, nonché le società incaricate delle relative prestazioni.

ART. 15 - INDIRIZZO DELL'EMITTENTE

Per ogni informazione, comunicazione o segnalazione relative alla Carta, il Titolare può rivolgersi al Centro Relazioni Clienti BancoPosta - DB, raggiungibile ai seguenti recapiti:

a mezzo corrispondenza: Via Nizzoli, 8 - 20147 Milano;
a mezzo fax: 024024 2581;
a mezzo telefono: 0432744255 per la Carta Classica; 0432744264 per la Carta Oro; 0432744255 per la Carta CREDit-easy.

ART. 16 - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è stato depositato in data ... aprile 2010, presso il Notaio Claudia Gangitano, con studio il Milano, via Borgogna 5, con Atto di Deposito n. di Repertorio..... Eventuali modifiche del Regolamento saranno anch'esse depositate presso il predetto notaio, ovvero presso un altro notaio designato dall'Emittente, fermo restando che quest'ultima, nella comunicazione di cui all'art. 8, fornirà al Titolare gli estremi del relativo atto di deposito.

ART. 17 - INFORMATIVA D. LGS. N. 196/03 E PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 8 DEL 16 NOVEMBRE 2004

L'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dall'Emittente ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e l'Informativa ai sensi dell'art. 5 del codice deontologico sui sistemi d'informazione creditizie fornite da Deutsche Bank S.p.A. sono riportate nelle apposite Parti di questo documento.

ART.18 - RECLAMI

Il Titolare può inviare, all'Ufficio reclami dell'Emittente, reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto. L'Emittente provvede ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre trenta giorni dalla data di loro ricezione.

Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Il Titolare può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).

C) SERVIZIO SCOPERTO DI CONTO BANCOPOSTA DENOMINATO FIDO BANCOPOSTA

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono "Correntisti affidati" coloro che, già titolari di un conto corrente postale (di seguito "Conto corrente"), abbiano richiesto e ottenuto la concessione a proprio favore del servizio Scoperto di conto BancoPosta, denominato Fido BancoPosta, (di seguito anche la "linea di credito" o il "fido") da parte di un Istituto di Credito (di seguito la "Banca") convenzionato con Poste Italiane, da utilizzare esclusivamente tramite il Conto corrente, secondo quanto di seguito precisato. Per linea di credito si intende la messa a disposizione da parte della Banca di una somma predefinita da utilizzare dal Correntista per la copertura delle operazioni di addebito il cui importo eccede il saldo attivo disponibile del Conto corrente affidato ovvero per la copertura degli scoperti per valuta verificatisi a seguito di movimentazioni in accreditato e/o in addebito sul Conto corrente affidato, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano generato un effettivo scoperto contabile con contestuale movimento di ripianamento sul conto della Banca come previsto al successivo punto 3 delle presenti Disposizioni Generali.

2. La richiesta di concessione della linea di credito deve essere inoltrata alla Banca esclusivamente tramite Poste Italiane, a tal fine occorrendo la compilazione e sottoscrizione del Modulo di Richiesta relativo al Fido BancoPosta, al quale deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti per la concessione del credito (in mancanza, Poste Italiane non procede all'inoltro della richiesta alla Banca). La linea di credito è concessa dalla Banca a suo insindacabile giudizio per un importo determinato.

3. Il Correntista affidato può utilizzare la linea di credito in una o più soluzioni esclusivamente per il tramite del Conto corrente, per permettere a Poste Italiane di dar corso a quelle operazioni il cui importo altrimenti eccederebbe il saldo attivo disponibile del Conto corrente. A tal fine il Correntista affidato, con la sottoscrizione della richiesta del Fido BancoPosta, autorizza fin d'ora in via permanente e irrevocabile Poste Italiane a inoltrare alla Banca, per suo nome e conto, le richieste di utilizzo della linea di credito per quegli importi che, nei limiti del fido disponibile, di volta in volta si rendano necessari e sufficienti per eseguire quelle disposizioni da effettuare a valere sul Conto corrente che eccedano il saldo attivo disponibile dello stesso. Gli utilizzi della linea di credito compiuti in una medesima giornata danno luogo a un'unica operazione di accreditato sul Conto corrente a fine giornata.

4. Sempre per l'esclusivo tramite del Conto corrente, il Correntista affidato può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità della linea di credito accordatagli. A tal fine egli autorizza fin d'ora in via permanente e irrevocabile Poste Italiane a provvedere per suo nome e conto ai relativi rimborsi a favore della Banca, provvedendo giorno per giorno a versare alla Banca quegli importi che, nei limiti del saldo attivo disponibile determinatosi a fine giornata sul Conto corrente, di volta in volta si rendano necessari per ripristinare (in tutto o in parte) la disponibilità della linea di credito accordatagli, tramite un'unica operazione giornaliera di addebito sul Conto corrente a fine giornata.

5. Il Correntista affidato autorizza inoltre fin d'ora in via permanente e irrevocabile Poste Italiane a provvedere per suo nome e conto al pagamento a favore della Banca delle somme a essa Banca a qualsiasi titolo dovute in relazione alla linea di credito concessa, tramite addebito sul Conto corrente.

6. Le suddette operazioni di accreditato e addebito relative all'operatività della linea di credito avvengono nel rispetto delle disposizioni che regolano il Conto corrente e il Fido BancoPosta.

7. La concessione della linea di credito, così come la sua estinzione o modifica, avranno effetto nei confronti di Poste Italiane dietro comunicazione (operata per iscritto o anche a mezzo flussi telematici) della Banca.

8. Le condizioni per la concessione e l'utilizzo della linea di credito sono per il resto disciplinate dal relativo regolamento predisposto dalla Banca e di seguito riportato nel "Regolamento Scoperto di conto BancoPosta denominato Fido BancoPosta" (di seguito il "Regolamento").

9. L'Informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dall'Emittente ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e l'Informativa ai sensi dell'art. 5 del codice deontologico sui sistemi d'informazione creditizie fornite da Deutsche Bank sono riportate nelle apposite Sezioni del presente documento.

PARTE II

REGOLAMENTO SCOPERTO DI CONTO BANCOPOSTA DENOMINATO FIDO BANCOPOSTA

ART. 1 - OGGETTO

1. Lo Scoperto di conto BancoPosta, denominato Fido BancoPosta, è una linea di credito (di seguito la "linea di credito" o il "fido") che può essere concessa da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito la "Banca"), a proprio insindacabile giudizio, a quel soggetto (di seguito il "Correntista") che sia intestatario di un conto corrente postale (di seguito il "Conto Corrente") sul quale abbia domiciliato l'accredito mensile del proprio stipendio o pensione.

2. La linea di credito è disciplinata, oltre che dalle norme di cui alle Disposizioni Generali del Fido BancoPosta, al presente Regolamento e -per quanto in questi non espressamente disciplinata- alle Condizioni generali del Conto Corrente, dalle relative condizioni anche economiche riportate sul Modulo di Richiesta della linea di credito (di seguito il "Modulo di Richiesta") e nei FI e DDS tempo per tempo vigenti. Il DDS è fornito nell'edizione pro tempore vigente al Correntista in occasione della sottoscrizione del Modulo di Richiesta. Il presente Regolamento, le Disposizioni Generali del Fido BancoPosta, il Modulo di Richiesta, il DDS e le Condizioni generali del Conto Corrente costituiscono un unico contratto, e contengono l'intera disciplina normativa ed economica della linea di credito.

ART. 2 - RICHIESTA E CONCESSIONE DELLA LINEA DI CREDITO

1. Per la richiesta della linea di credito il Correntista è tenuto a compilare e sottoscrivere il Modulo di Richiesta, disponibile presso gli Uffici Postali e sul/ sui sito/i internet di Poste Italiane, da inoltrare alla Banca esclusivamente tramite Poste Italiane secondo le specifiche istruzioni fornite da Poste Italiane stessa, allegando la documentazione attestante l'accredito in conto dello stipendio o della pensione. Il Modulo di Richiesta viene inoltrato da Poste Italiane alla Banca solo se corredato della documentazione necessaria, restando altrimenti privo di valore alcuno. La richiesta, ove consentito da Poste Italiane e dalla Banca, potrà essere effettuata dal Correntista anche mediante l'utilizzo di ulteriori tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

2. Qualora il Conto Corrente sia intestato a più persone, il Modulo di Richiesta deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari; lo stesso dicasi per la comunicazione di recesso di cui al successivo art. 6, comma 3 del presente Regolamento. I cointestatari (e i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo) sono considerati debitori solidali e indivisibili della Banca per tutto quanto dovuto in relazione alla linea di credito.

3. Il Modulo di Richiesta sottoscritto dal Correntista vale come proposta contrattuale. In caso di sua accettazione da parte della Banca, quest'ultima, per il tramite di Poste Italiane, invia al Correntista una apposita comunicazione.

4. Sul Modulo di Richiesta il Correntista è tenuto a indicare l'ammontare della linea di credito richiesto, nel rispetto delle condizioni reddituali a tal fine previste. Il Correntista prende atto e accetta che, qualora il fido richiesto sia superiore a quello compatibile con le condizioni reddituali indicate e/o documentate dal Correntista medesimo, la richiesta può comunque essere accolta dalla Banca per un fido inferiore compatibile con dette condizioni; in ogni caso, nella comunicazione di cui al comma 3 del presente Articolo la Banca comunica al Correntista l'ammontare del fido effettivamente concesso. Nel corso del rapporto il Correntista, ove ne ricorrano le condizioni, può richiedere alla Banca, sempre per l'esclusivo tramite di Poste Italiane, l'aumento del fido accordatogli; alla richiesta di aumento del fido si applicano le medesime disposizioni valevoli per la richiesta della linea di credito. È fatto in ogni caso salvo il diritto della Banca di procedere a proprio libero e insindacabile giudizio alla valutazione del merito creditizio del Correntista, riservandosi inoltre sempre essa Banca la facoltà di ridurre il fido ovvero recedere dalla linea di credito ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento.

ART. 3 - UTILIZZI DELLA LINEA DI CREDITO E RELATIVI RIMBORSI

1. Il Correntista può utilizzare in una o più volte la linea di credito concessagli dalla Banca e può con successivi rimborsi delle somme utilizzate ripristinare la sua disponibilità.

2. L'utilizzo della linea di credito può avvenire esclusivamente per il tramite del Conto Corrente al fine di costituire, tramite accredito sul Conto Corrente, la provvista necessaria per permettere a Poste Italiane di dare attuazione a quelle disposizioni a valere sul Conto Corrente il cui importo altrimenti eccederebbe il saldo attivo disponibile dello stesso. A tal fine il correntista, con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, autorizza in via permanente e irrevocabile Poste Italiane a inoltrare alla Banca, in suo nome e per suo conto, una richiesta di utilizzo della linea di credito per quell'esatto importo che, nei limiti del fido disponibile, di volta in volta si renda necessario e sufficiente per eseguire quelle disposizioni da effettuare a valere sul Conto Corrente che eccedano il saldo attivo disponibile dello stesso.

3. La disponibilità della linea di credito viene ripristinata attraverso il rimborso alla Banca delle somme utilizzate. A tal fine il Correntista, con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, autorizza in via permanente e irrevocabile Poste Italiane a procedere, al termine di ogni giornata, all'addebito automatico sul Conto Corrente e al corrispondente accredito a favore della Banca (sul conto corrente postale intestato alla Banca e i cui estremi saranno da quest'ultima direttamente indicati a Poste Italiane) dell'importo a quel momento risultante

quale saldo attivo disponibile del Conto Corrente, nei limiti di quanto necessario per il ripristino, totale o parziale, della disponibilità della linea di credito.

4. Le operazioni che danno luogo all'utilizzo della linea di credito e ai relativi rimborsi, così come le conseguenti operazioni di addebito e accredito descritte ai precedenti commi 2 e 3 del presente Articolo, sono effettuate sul Conto Corrente secondo le modalità e alle condizioni previste per tale operatività e pro tempore vigenti per il Correntista nei rapporti con Poste Italiane.

5. In caso di cointestazione del Conto Corrente, ogni operazione sarà effettuata con le modalità ed i limiti riportati nelle condizioni generali del Conto Corrente sottoscritte ed accettate integralmente dal Correntista e dal cointestatario. In ogni caso ogni operazione di utilizzo e rimborso della linea di credito, così come il pagamento delle Competenze di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento, avrà efficacia anche se a seguito di atto o fatto di un solo cointestatario, nei confronti di tutti i cointestatari, del Conto Corrente.

ART. 4 - COMPETENZE E RELATIVI PAGAMENTI

1. Il Correntista, preso atto che la sola e unica funzione della linea di credito è quella di permettere al Correntista medesimo di impartire a Poste Italiane disposizioni a valere sul Conto Corrente il cui importo altrimenti eccederebbe il saldo attivo disponibile di quest'ultimo, accetta di corrispondere alla Banca le seguenti Competenze (di seguito le "Competenze"):

a) per le spese di istruttoria relative alla concessione della linea di credito ovvero all'aumento del fido su richiesta del Correntista, una commissione il cui importo è indicato nei FI e DDS, (di seguito la "Commissione di Istruttoria"). Il pagamento della Commissione di Istruttoria viene effettuato all'atto della concessione della linea di credito ovvero di aumento del fido con valuta data di contabilizzazione in estratto conto del Conto Corrente;

b) per ogni anno di durata della linea di credito successivo a quello in cui la linea di credito è stata concessa e nel solo caso di utilizzo contabile della stessa, una Commissione Annuale il cui importo è indicato nei FI e DDS, (di seguito la "Commissione Annuale"). Il pagamento della Commissione Annuale viene effettuato contestualmente al primo utilizzo della linea di credito o al trascinamento contabile dell'utilizzo della stessa dall'anno precedente, ovvero all'atto di chiusura del Conto Corrente con valuta data di contabilizzazione in estratto conto del Conto Corrente;

c) per la messa a disposizione della linea di credito (e dunque anche indipendentemente dal suo effettivo utilizzo contabile) un corrispettivo (di seguito convenzionalmente indicato come "Interessi") da calcolarsi applicando alla sommatoria dei saldi debitori per valuta proiettati giornalmente (nei limiti del fido) sul Conto Corrente il tasso annuo nominale (T.A.N.) indicato nei FI e DDS, tenuto conto che a tal fine sul Conto Corrente non viene valorizzata la data valuta delle operazioni relative ai movimenti di utilizzo e rimborso della linea di credito. La liquidazione degli Interessi viene effettuata una volta l'anno contestualmente alla liquidazione annuale (o finale, nel caso di chiusura del Conto Corrente ai sensi del successivo art. 6, comma 2 del presente Regolamento) degli Interessi sul Conto Corrente da parte di Poste Italiane, ed è riportata nell'estratto conto di fine anno (o di chiusura) inviato da Poste Italiane al Correntista relativamente al Conto Corrente. Il pagamento degli Interessi viene effettuato una volta che gli stessi sono stati liquidati mediante addebito automatico sul Conto Corrente con valuta 31 dicembre.

2. Il pagamento delle Competenze avviene mediante addebito automatico sul Conto Corrente. Ove al momento di tale addebito il Conto Corrente non presenti un saldo attivo disponibile sufficiente all'integrale pagamento del dovuto, per l'importo mancante viene fatto ricorso alla linea di credito (nei limiti del fido disponibile) secondo quanto previsto al precedente art. 3, comma 2 del presente Regolamento, salva in ogni caso la responsabilità del Correntista nei confronti della Banca per l'eventuale mancato pagamento.

3. Al fine di procedere ai pagamenti di cui al presente Articolo, nonché agli artt. 6 e 10 del presente Regolamento, il Correntista, con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, autorizza in via permanente e irrevocabile Poste Italiane a effettuare, in suo nome e per suo conto e per gli importi a tale titolo dovuti alla Banca e da questa indicati a Poste Italiane, i relativi addebiti automatici sul Conto Corrente, salva in ogni caso la responsabilità del correntista nei confronti della Banca per l'eventuale mancato pagamento. Tali autorizzazioni di addebito resteranno operative anche dopo l'estinzione del presente rapporto fin quando il correntista non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto alla Banca, ovvero non sia stato chiuso il Conto Corrente.

ART. 5 - RENDICONTAZIONE

1. Nell'ambito degli estratti conto periodici del Conto Corrente, il Correntista trova evidenza della data e dell'ammontare delle operazioni di accredito e addebito in conto avvenute nel periodo di riferimento concernenti gli utilizzi e i rimborsi della linea di credito, nonché il pagamento delle Competenze e delle altre somme a qualunque titolo dovute dal Correntista alla Banca in relazione alla linea di credito. Per i movimenti di accredito e di addebito relativi all'utilizzo e al rimborso della linea di credito la data valuta non viene valorizzata nell'estratto conto del Conto Corrente.

2. Nell'ambito del riassunto scalare e del riepilogo Competenze del Conto Corrente, inoltrati al Correntista unitamente all'estratto conto di fine anno (o di chiusura) del Conto Corrente, il Correntista trova anche il riepilogo Competenze della Banca relativo al Fido BancoPosta contenente le informazioni degli Interessi e delle altre somme eventualmente dovute alla Banca in

relazione alla linea di credito.

3. Il Correntista prende atto e accetta che le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente Articolo sono a lui inoltrate da Poste Italiane anche al fine di soddisfare gli obblighi di rendicontazione imposti alla Banca dall'art. 119 del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche in relazione alla linea di credito.

4. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente Articolo senza che sia pervenuto alla Banca (ovvero a Poste Italiane, per quanto concerne la contabilizzazione e scritturazione dei movimenti sul Conto Corrente effettuata da quest'ultima) un reclamo scritto, la rendicontazione relativa alla linea di credito contenuta in tali comunicazioni si intende approvata dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutte le voci che hanno concorso a formarne le risultanze.

5. Il Correntista prende atto e accetta che le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente Articolo, e le informazioni tutte in esse contenute, sono a disposizione della Banca e possono essere utilizzate dalla stessa al fine di gestire il rapporto con il Correntista e di tutelare i propri diritti nelle sedi più opportune.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il Correntista può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Correntista. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti arricchimenti.

ART. 6 - DURATA E RECESSO

1. Fermo quanto in appresso previsto, la linea di credito è da intendersi concessa a tempo indeterminato.

2. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, venga chiuso il Conto Corrente, la linea di credito deve intendersi automaticamente revocata, senza bisogno di alcuna preventiva comunicazione della Banca. In tal caso il Correntista non può più utilizzare la linea di credito e deve procedere al pagamento di tutto quanto da lui dovuto alla Banca in ragione della linea di credito entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'estratto conto di chiusura del Conto Corrente.

3. Il Correntista – qualificabile come consumatore ai sensi della disciplina del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 – che abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio tramite invio di corrispondenza, tramite il sito www.poste.it, o con altra modalità a distanza eventualmente messa a disposizione da Poste Italiane, avrà la facoltà di recedere dal presente rapporto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'attivazione del servizio di cui all'art. 2.3 del presente Regolamento.

Il Correntista ha facoltà di recedere dalla linea di credito in qualsiasi momento, inoltrando alla Banca una lettera scritta. In siffatta ipotesi, il Correntista deve procedere al pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in ragione della linea di credito: a) per quanto concerne il capitale, entro il giorno stesso di efficacia del recesso; b) per quanto concerne gli Interessi, le altre Competenze eventualmente ancora dovute, le spese, le tasse, le imposte, gli oneri e gli accessori, entro il giorno successivo a quello di ricezione dell'estratto conto del Conto Corrente nel quale dette voci sono liquidate.

4. La Banca ha la facoltà di recedere dalla linea di credito o di ridurre il Fido in qualsiasi momento e con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Correntista, eventualmente anche per il tramite di Poste Italiane, in presenza di un giustificato motivo individuato, con riferimento al Correntista stesso o a suoi eventuali garanti, in una delle seguenti ipotesi esemplificative: insolvenza (senza necessità di pronunzie giudiziali); diminuzione per fatto proprio delle garanzie date o mancata prestazione di quelle promesse; elevazione di protesto o dichiarazione sostitutiva di protesto rilasciata da una Stanza di Compensazione; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; costituzione di fondo patrimoniale; cessione di beni ai creditori; qualsiasi altro evento o atto dispositivo che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del correntista o di suoi eventuali garanti; il venir meno, per qualsivoglia ragione, del rapporto di lavoro o della domiciliazione dell'accreditato mensile dello stipendio o della pensione del Correntista sul Conto Corrente. In tale caso, salvo quanto diversamente indicato nella comunicazione di recesso o riduzione, il Correntista deve provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in relazione alla linea di credito: a) per quanto concerne il capitale, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso o riduzione; b) per quanto concerne gli Interessi, le altre Competenze eventualmente ancora dovute, le spese, le tasse, le imposte, gli oneri e gli accessori, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'estratto conto del Conto Corrente nel quale dette voci sono liquidate. La Banca ha inoltre facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno solo dei cointestatari.

5. La Banca ha altresì facoltà di recedere dalla linea di credito o di ridurre il fido in qualsiasi momento anche in assenza di giustificato motivo dandone comunicazione scritta al Correntista, anche per il tramite di Poste Italiane,

con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso il Correntista, salvo quanto diversamente indicato nella comunicazione di recesso o riduzione, deve provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in ragione della linea di credito:

a) per quanto concerne il capitale, entro il termine di efficacia del preavviso; b) per quanto concerne gli Interessi, le altre Competenze eventualmente ancora dovute, le spese, le tasse, le imposte, gli oneri e gli accessori, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'estratto conto del Conto Corrente nel quale dette voci sono liquidate.

6. Il recesso, da chiunque esercitato, ha sempre l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito, mentre la riduzione del fido ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito per la parte eccedente il nuovo limite.

7. Ove non fosse possibile provvedere in tutto o in parte ai pagamenti di cui al presente Articolo tramite l'autorizzazione irrevocabile di addebito di cui al precedente art. 4, comma 3 del presente Regolamento, e dunque tramite l'addebito sul Conto Corrente a tal fine adeguatamente alimentato, il Correntista dovrà procedere ai pagamenti di cui sopra tramite versamento sul conto corrente intestato alla Banca, che la stessa comunicherà per iscritto al Correntista eventualmente anche per il tramite di Poste Italiane.

L'eventuale esecuzione da parte della Banca di disposizioni allo scoperto del Correntista, avvenuta dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comporta il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

ART. 7 - INTERESSI DI MORA E SPESE DI RECUPERO

In caso di ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto in relazione alla linea di credito, il Correntista è tenuto a pagare alla Banca, sull'importo non pagato, Interessi di mora al tasso indicato nei FI e DDS. Tali Interessi maturano giorno per giorno e decorrono automaticamente senza necessità di messa in mora. Qualora l'interesse di mora come sopra determinato superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7.3.1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, l'interesse di mora sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Ove il ritardo provochi l'intervento della Banca e/o di recuperatori dalla medesima incaricati di sollecitare il pagamento, la Banca può chiedere al Correntista il rimborso delle spese sostenute per tali interventi, nella misura massima autorizzata dall'autorità competente.

ART. 8 - MODIFICHE DI CONDIZIONI E NORME

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche della linea di credito in presenza di un giustificato motivo (indicato fin d'ora in variazioni dei costi di raccolta nonché degli altri costi relativi alla linea di credito). In caso di variazioni sfavorevoli al Correntista, la Banca, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche, nonché delle relative norme di attuazione, invia una comunicazione scritta al correntista stesso, eventualmente anche per il tramite di Poste Italiane, con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. Il Correntista ha comunque la facoltà di recedere, senza spese, dal rapporto entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, seguendo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Non sono soggette ai summenzionati obblighi di comunicazione le variazioni del tasso applicato alla linea di credito conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalla Banca e dal Correntista e la cui determinazione è sottratta alla volontà di entrambi.

2. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le norme del presente Regolamento al ricorrere di un giustificato motivo (indicato, in via esemplificativa, nell'opportunità di adeguare il contratto allo sviluppo tecnologico ed informatico in variazioni di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, ecc.), dandone comunicazione scritta al Correntista, eventualmente anche per il tramite di Poste Italiane, con la specifica indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. Il Correntista ha comunque la facoltà di recedere, senza spese, dal rapporto entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, seguendo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

ART. 9 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Le comunicazioni, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione relativa alla linea di credito sono fatte con pieno effetto:

- per quanto concerne il Correntista, al medesimo indirizzo dallo stesso indicato a Poste Italiane all'atto di apertura del Conto Corrente per l'invio della corrispondenza, ovvero a quello, ai medesimi fini, successivamente comunicato per iscritto a Poste Italiane (o alla Banca, una volta che fosse venuto meno il rapporto relativo alla linea di credito); in caso di cointestazione del Conto Corrente, le comunicazioni fatte a norma della presente disposizione hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari;
- per quanto concerne la Banca, al seguente indirizzo: Deutsche Bank S.p.A., Centro di Processing BancoPosta, Via S. Brigida, 80132 Napoli, Fax 0815414526.

2. Il Correntista può inoltrare alla Banca, a mezzo lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, reclami inerenti alla linea di credito, che la Banca provvede a evadere per iscritto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione.

Resta salva la possibilità per il Correntista di rivolgersi all'Ombudsman bancario nell'ipotesi e secondo le modalità previste dal pubblicizzato regolamento di detto organismo.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, relativo alla linea di credito è a carico del Correntista, il quale pertanto si impegna a rimborsare alla Banca, a semplice richiesta della stessa, le somme dalla stessa pagate a tale titolo.

ART. 11 - DEPOSITO

1. Il presente Regolamento viene debitamente depositato al repertorio presso il notaio Dott. Salvini, con studio in Milano. Via Borgogna 5.

2. Eventuali modifiche delle norme di cui al presente Regolamento saranno anch'esse depositate presso il predetto notaio, ovvero presso un altro notaio designato dalla Banca, fermo restando che quest'ultima, nella comunicazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, fornirà al Correntista gli estremi del relativo atto di deposito.

ART. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali o internazionali, alla linea di credito si applicano la legge e la giurisdizione italiana.

D) ASSEGNI POSTALI VIDIMATI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Correntista può richiedere l'emissione e il rilascio, presso gli Uffici Postali, di assegni postali vidimati, secondo quanto di seguito previsto.

2. L'emissione di assegni postali vidimati è consentita da Poste Italiane solo a seguito di richiesta scritta e previa corresponsione - tramite addebito sul Conto corrente del Correntista traente - dell'importo degli assegni da emettere, delle relative commissioni e, ove previsto dalle disposizioni di legge in materia, dell'imposta di bollo nell'importo tempo per tempo vigente. La richiesta va presentata in occasione di ogni singola operazione di emissione, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 2, e la sua accettazione da parte di Poste Italiane non comporta in ogni caso autorizzazione a emissioni successive.

3. Le commissioni dovute a Poste Italiane e le altre condizioni economiche del presente servizio sono quelle indicate nell'edizione tempo per tempo vigente dei FI e DDS dedicati al Conto corrente a disposizione del pubblico presso gli Uffici Postali e sul sito internet www.poste.it.

ART. 2 - CONDIZIONI PER L'EMISSIONE

1. Il Correntista può richiedere l'autorizzazione all'emissione dell'assegno postale vidimato compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo, da presentare all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto corrente.

2. Poste Italiane si riserva la facoltà di accettare la richiesta a condizione che non vi siano ragioni che impediscano l'emissione degli assegni in capo al Correntista e che sul Conto corrente di addebito vi siano fondi disponibili sufficienti per consentire il previo integrale addebito dell'importo degli assegni richiesti, delle relative commissioni e dell'eventuale imposta di bollo. Nel caso in cui il Correntista abbia richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio Fido BancoPosta, Poste Italiane può procedere, anche in presenza di un saldo disponibile insufficiente, all'emissione degli assegni richiesti dal Correntista secondo le modalità e nei limiti previsti dal servizio Fido BancoPosta di cui alla lettera C) della presente Sezione.

3. Ciascuna richiesta può anche riguardare l'emissione di più assegni, nei limiti consentiti dalle procedure di Poste Italiane e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2. Poste Italiane non procede in nessun caso a emissioni parziali, pertanto, ove sul conto da addebitare non sia presente un saldo disponibile sufficiente ad assicurare il previo integrale addebito dell'importo di tutti gli assegni di cui alla richiesta e delle relative commissioni e dell'eventuale imposta di bollo l'operazione non viene accettata.

4. Per l'emissione dell'assegno postale vidimato non è consentito l'utilizzo dei moduli di assegni postali ordinari, bensì solo degli speciali moduli a ciò destinati.

5. Gli speciali moduli di assegni postali vidimati sono a disposizione del Correntista presso gli Uffici Postali ed è esclusa la consegna al Correntista stesso di moduli in bianco.

ART. 3 - EMISSIONE

1. All'atto della presentazione della richiesta di emissione di assegni postali vidimati Poste Italiane accerta che non vi siano impedimenti all'emissione di assegni da parte del traente e che sul conto di addebito vi sia la necessaria copertura, inserisce i dati necessari alla compilazione dell'assegno, stampa l'assegno, acquisisce la firma del traente sul modulo di richiesta per conferma conformità dei dati, addebita il conto traente dell'importo dell'assegno e delle commissioni, acquisisce la firma di traente dell'assegno e appone la vidimazione.

2. Gli assegni postali vidimati devono essere tratti con sottoscrizione rispondente ai requisiti di cui all'art. 11 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge sugli assegni).

3. L'assegno emesso e vidimato con le modalità di cui al precedente comma 1 viene consegnato al richiedente, a carico del quale resta l'onere della consegna al beneficiario.

4. L'assegno postale vidimato è emesso con la clausola "non trasferibile". L'assegno può essere emesso, su specifica richiesta scritta del richiedente, senza la clausola "non trasferibile" nei limiti degli importi previsti dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 - VALIDITÀ

Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste Italiane all'atto della vidimazione. Decorso il termine di validità il titolo non è più pagabile.

ART. 5 - RIMBORSO

1. Scaduto il termine di validità di cui al precedente art. 4 senza che l'assegno postale vidimato sia stato pagato, l'importo dell'assegno stesso è rimborsabile al Correntista previa apposita richiesta scritta da parte dello stesso e dietro corresponsione della commissione di rimborso indicata nei FI e DDS del Conto corrente.

2. Il Correntista deve allegare alla richiesta di rimborso il titolo da rimborsare, se in suo possesso, oppure la copia del modulo di richiesta rilasciatagli per ricevuta.

ART. 6 - PAGAMENTO

1. L'assegno postale vidimato non può essere pagato se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste Italiane.

2. L'assegno vidimato è pagabile entro i termini di validità di cui al precedente art. 4.

3. L'assegno postale vidimato è pagabile, presso tutti gli Uffici Postali abilitati al pagamento, al beneficiario indicato sul titolo quale prenditore o al diverso soggetto a ciò legittimato secondo la legge di circolazione del titolo, previa identificazione del portatore mediante esibizione di validi documenti di identificazione. L'assegno postale vidimato può essere presentato al pagamento anche tramite una Banca.

4. L'assegno postale vidimato emesso con la clausola "non trasferibile" può essere pagato esclusivamente al beneficiario o a un banchiere per l'incasso.

5. Entro il termine di validità di cui al precedente art. 4 può essere constatato il rifiuto di pagamento con le modalità previste dagli artt. 45 e seguenti R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge sugli assegni) al fine dell'esercizio del regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

ART. 7 - TRASFERIMENTO

L'assegno postale vidimato può essere ceduto mediante girata nel solo caso in cui sullo stesso non sia apposta la clausola "non trasferibile". Poste Italiane non risponde dell'autenticità delle girate. L'assegno postale vidimato pagabile a una persona determinata con la clausola "non all'ordine" o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

ART. 8 - SMARRIMENTO, sottrazione o distruzione

1. Nel caso di assegno postale vidimato emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese dal traente un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione a Poste Italiane e al traente.

2. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno postale vidimato che non sia stato emesso con la clausola "non trasferibile", se ne può fare denuncia a Poste Italiane ed esperire la procedura di ammortamento di cui agli artt. 69 e seguenti R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge sugli assegni).

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Poste Italiane non risponde di errori, ritardi o danni derivanti da inesattezze o incompletezza dei dati forniti dal Correntista al momento della richiesta del servizio o da fatto di terzi.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

All'assegno postale vidimato, per quanto non previsto da disposizioni speciali e dalle presenti condizioni, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sull'assegno bancario.

SEZIONE III - INFORMATIVA SULL'USO DEI SUOI DATI PERSONALI ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

A) INFORMATIVA SULL'USO DEI SUOI DATI PERSONALI FORNITA, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03, DA POSTE ITALIANE S.P.A.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l'esple-

tamento del servizio, Poste Italiane opererà in qualità di Titolare, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali.

• Fonte dei dati personali

I dati personali sono forniti anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui Poste Italiane si avvale (fra le quali il sito internet ed il call center) direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono, oppure acquisiti nel corso del rapporto in essere.

• Finalità del trattamento dei dati personali

Poste informa che i dati personali forniti dal Cliente, potranno essere trattati secondo le seguenti finalità:

1. Erogazione del servizio richiesto.
2. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da pubbliche Autorità.
3. Esecuzione di specifiche richieste del Cliente, prima della conclusione del contratto.
4. Con il consenso del Cliente per finalità funzionali all'attività di Poste Italiane, relative ad attività non strettamente collegate ai servizi richiesti dal Cliente ma utili per migliorarli o per conoscere nuovi servizi offerti da Poste Italiane, dal Gruppo Poste Italiane o di società terze, effettuate quali finalità promozionali, commerciali, offerta diretta di prodotti e servizi del Gruppo Poste Italiane attraverso lettere, contatti telefonici, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore (quali ad es. fax, e-mail, sms, etc.) e per ricerche di mercato – anche attraverso soggetti terzi – o per rilevare il grado di soddisfazione della clientela di servizi e prodotti offerti dal Gruppo Poste Italiane e da società alle quali i Suoi dati potranno essere comunicati. I predetti dati potranno altresì essere trattati in relazione all'eventuale partecipazione del Cliente ad operazioni a premio promosse da Poste Italiane.

• Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4) è facoltativo ed il loro trattamento richiede il consenso del Cliente, espresso al momento dell'attivazione del servizio richiesto o anche successivamente e fino alla revoca dello stesso. Per queste finalità il conferimento dei dati non è obbligatorio e l'eventuale mancato conferimento non inficerà il rapporto contrattuale ma avrà come conseguenza l'impossibilità di venire a conoscenza delle iniziative promozionali da parte di Poste Italiane, del Gruppo Poste Italiane nonché soggetti terzi. Poste Italiane potrà inoltrare al Cliente tramite posta elettronica e/o posta cartacea comunicazioni commerciali relative ai prodotti e servizi analoghi offerti, salvo che lo stesso non manifesti opposizione contattando il responsabile pro tempore della Funzione BancoPosta-Operazioni di Poste Italiane.

• Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali in relazione alle su indicate finalità avviene mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Fermo restando quanto sopra, Poste Italiane si impegna ad adottare tutte le misure organizzative fisiche e logiche di cui agli artt. 31 - 36 del D. Lgs. n. 196/03 e del relativo Allegato B Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. I dati personali del Cliente verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del contratto e, con specifico riferimento alle finalità di marketing, per il tempo previsto dalla normativa di riferimento. Poste Italiane si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori l'obbligo di riservatezza rispetto a tutti i dati personali dei quali avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita.

• Dati sensibili

In genere Poste Italiane non tratta Suoi dati sensibili e/o giudiziari; il consenso a Lei richiesto pertanto non riguarda tali dati a meno che non vengano da Lei rilasciati occasionalmente per l'esecuzione di alcuni servizi o operazioni (1). In tal caso Poste Italiane avrà cura di integrare la presente informativa e di chiederLe il consenso al trattamento di detti dati sensibili.

• Categoria di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

Poste Italiane, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'erogazione del servizio richiesto, ove necessario, potrà comunicare i dati personali del Cliente a società terze, comprese le società del Gruppo Poste Italiane, esclusivamente per le finalità necessarie all'erogazione del servizio richiesto.

Tali soggetti e società, appartengono alle seguenti categorie:

Soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento;
Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. Banca d'Italia, etc.);
Altre società del Gruppo di cui è parte Poste Italiane o comunque società controllate o collegate;

Soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di Poste Italiane e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);

Soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'interessato;

Società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;

Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;

Società che svolgono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rinvenienti da documenti cartacei o informatici relativi a lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;

Società che svolgono attività di garanzia assegni;

Società di recupero crediti;

Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Poste Italiane anche nell'interesse della clientela.

I predetti soggetti opereranno in totale autonomia come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all'uopo nominati da Poste Italiane il cui elenco è costantemente aggiornato e comunque disponibile presso Poste Italiane. I dati personali del Cliente saranno conosciuti dai dipendenti di Poste Italiane i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati trattati da Poste Italiane non sono oggetto di diffusione. I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti se non richiedendo il consenso del Cliente o nei casi previsti dall'art. 24 del Codice Privacy.

• Diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy

Per esercitare i diritti riconosciuti dall'art 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, opposizione al trattamento, etc.), il Cliente potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento che è la funzione BancoPosta Operazioni di Poste Italiane con sede in Viale Europa 175, Roma. Allo stesso Responsabile potrà rivolgersi per conoscere i nominativi di altri eventuali Responsabili del trattamento. Gli Incaricati del trattamento saranno individuati dal Responsabile e opereranno sotto la sua diretta autorità nel rispetto delle istruzioni dallo stesso impartite.

B) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196 FORNITA DA DEUTSCHE BANK SPA

1. I dati personali del soggetto (di seguito l'“Interessato”) che richiede o beneficia dei servizi connessi al Conto BancoPosta offerti dalla Deutsche Bank S.p.A. (di seguito anche “Banca”) in possesso di quest'ultima sono raccolti direttamente presso l'Interessato oppure presso terzi, nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all'Interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti all'Interessato e non è dovuta nei casi previsti dalla legge. Può accadere inoltre che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dall'Interessato (e.g.: pagamento di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili), la Banca venga in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili” (cioè idonei a rivelare l'appartenenza dell'Interessato stesso a detti enti e, quindi, le sue convinzioni, oppure informazioni sul suo stato di salute, la sua vita sessuale, la sua origine razziale ed etnica), per il cui trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso.

2. Titolare del trattamento è la Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano - Cap. Soc. Euro 310.659.856,26 - C. F., P. IVA e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 01340740156 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank, a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari.

La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG (di seguito “DB AG”), con sede in Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) e fa parte del gruppo mondiale di quest'ultima (di seguito “gruppo DB AG”).

3. Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Interessato posto in essere dalla Banca (di seguito il “Trattamento”) è attualmente il preposto alla Divisione Private & Business Clients, domiciliato presso la Banca al seguente indirizzo: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano.

4. I dati personali dell'Interessato sono trattati nell'ambito della normale attività di erogazione del credito nelle sue diverse forme, nonché dell'emissione di strumenti di pagamento (oltre alle attività connesse e strumentali) e per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato (e.g.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'Interessato);
- b) finalità connesse agli obblighi rinvenienti da leggi, da regolamenti e dalla

(1) Ad esempio, in occasione di bonifici/versamenti a favore di sindacati, partiti ed altre associazioni.

normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (e.g.: Centrale Rischio, legge sull'usura, legge sull'antiriciclaggio, ecc.);

c) finalità funzionali all'attività della Banca, per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il suo consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca, eseguita direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
- indagini di mercato.

5. In relazione alle finalità suindicate, il Trattamento è posto in essere – nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Banca – mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dell'Interessato (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). L'appartenenza della Banca al gruppo DB AG comporta, altresì, che i dati personali dell'Interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, sono detenuti su supporti informatici presso la DB AG.

6.1 Per lo svolgimento di gran parte delle sue attività la Banca, come tutte le grandi imprese, si rivolge pure a società esterne, anche estere, per:

- l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'Interessato e delle disposizioni dallo stesso ricevute;
- l'esecuzione di operazioni disposte dall'Interessato e relative a prodotti o servizi di terzi collocati dalla Banca, nonché per la gestione di servizi di pagamento;
- il controllo del rischio finanziario e delle frodi, nonché il recupero dei crediti.

Inoltre, i dati personali dell'Interessato possono essere comunicati dalla Banca:

- alla DB AG o a società estere del gruppo DB AG dalla medesima appositamente indicate.

Tali comunicazioni, dovute al fatto che la Banca è controllata dalla DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, sono finalizzate a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, la propria autorità di vigilanza, oppure di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG;

- a enti che rilevano rischi finanziari al fine di alimentare le banche dati da loro gestite (c.d. "sistemi di informazioni creditizie"), cui possono avere accesso i loro aderenti (altre banche ed enti finanziari) in sede di valutazione delle richieste di finanziamento loro inoltrate, a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:

- CRIF - Centrale Rischio Finanziaria S.p.a., Viale Masini, 12 - 40126 Bologna
- CTC - Consorzio Tutela del Credito, Viale Tunisia 50, 20124 Milano
- Experian Information Services S.p.A. Via U. Quintavalle 68, 00173 Roma
- SIA - Società Interbancaria per l'Automazione, Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano

- a società che effettuano il trattamento dei dati personali ai fini di gestire operazioni a premi o concorsi o programmi di fedeltà connessi ai prodotti/servizi richiesti;
- a società che prestano servizi informatici;
- a società di revisione e a soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
- a società di factoring, oppure ad altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione

o cessione crediti;

- alla Help Phone Srl, Via Nazionale 3, 33048 San Giovanni al Natisone UD, società cui è affidata la gestione del call center della Banca; Key Client Cards & Solutions S.p.A., con sede in Via Nizzoli, 8 - 20147 Milano, società cui è affidata la gestione informatica delle carte di credito;
- a Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 ROMA (di seguito "Poste Italiane"), in ragione del fatto che i prodotti richiesti dall'Interessato rientrano tra i servizi connessi che Poste Italiane offre ai titolari di un conto corrente postale;
- nel caso in cui l'Interessato sia il richiedente e/o l'intestatario di una carta di credito aggiuntiva, al titolare della carta di credito principale, in ragione della sostanziale unicità del rapporto sotteso a tali carte.

Ne segue che, senza il consenso dell'Interessato per la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti terzi dinanzi indicati e per i correlati trattamenti, la Banca non potrà dare corso alla richiesta dell'Interessato.

6.2 Per altro verso, la Banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei prodotti e servizi offerti, nonché di espandere la propria offerta di prodotti e servizi. A tal fine può comunicare i dati relativi all'Interessato a soggetti terzi che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso lo stesso se la Banca abbia soddisfatto le sue esigenze e aspettative, o se esista una potenziale domanda per altri prodotti e servizi della Banca o del gruppo DB AG. L'Interessato ha la facoltà di rifiutare il consenso alla Banca per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando

le apposite caselle nel testo di manifestazione del consenso. Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda l'eventuale comunicazione di dati, con le consuete modalità volte a garantire la riservatezza degli stessi, a soggetti terzi, al fine di consentire a questi di offrire i loro prodotti.

6.3 I soggetti che svolgono le tipologie di attività di cui sopra, ai quali i dati personali dell'Interessato possono essere comunicati, utilizzeranno i dati stessi in piena autonomia, essendo estranei al Trattamento effettuato presso la Banca. Restano naturalmente ferme le modalità volte a garantire la riservatezza dei dati personali. Un elenco dettagliato di queste società esterne è disponibile presso tutte le dipendenze della Deutsche Bank S.p.A.

7. L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 riconosce all'Interessato i seguenti diritti: conoscere mediante accesso gratuito al registro tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali", l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo; essere informato sugli estremi identificativi del soggetto che pone in essere ciascuno dei predetti Trattamenti e del relativo responsabile, nonché sulle finalità e modalità dello stesso; ottenere da questi ultimi soggetti la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi, della loro origine, della logica e delle finalità del Trattamento; ottenere, sempre da detti soggetti, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione oppure, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, con l'attestazione che queste ultime operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al Trattamento, nonché opporsi gratuitamente, in tutto o in parte, al Trattamento previsto a fini pubblicitari, di vendita diretta o di ricerche di mercato. L'Interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo al seguente indirizzo: Deutsche Bank S.p.A., Divisione Private & Business Clients, Piazza del Calendario 3, 20126 Milano.

SEZIONE IV - CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI - PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 8 DEL 16 NOVEMBRE 2004

Resa da Deutsche Bank S.p.A. per il rilascio di Carte di credito BancoPosta e concessione del servizio Scoperto di conto BancoPosta denominato Fido BancoPosta.

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI (ART. 13 DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE)

Per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:

DEUTSCHE BANK S.p.A. Piazza del Calendario, 3 - 20126 MILANO MI e-mail: protezione.dat@db.com

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A., Experian Information Service S.p.A., SIA S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004

(Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in parte per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati possono essere oggetto di part.ari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: **numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti**. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, viale Tunisia 50 - 20124 Milano, tel. 02 66710235-29, fax 02 67479250, www.ctconline.it / **TIPOLOGIA DI SISTEMA:** solo negativo / **PARTECIPANTI:** banche, società finanziarie, società di leasing / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** no.

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Viale Masini 12, 40126 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **PARTECIPANTI:** Banche, società finanziarie e società di leasing / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** si / **ALTRO:** CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com).

3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **PARTECIPANTI:** Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deon-

ologico / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** si / **ALTRO:** Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.

4. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC) gestito da SIA S.p.A., via Taramelli 26 - 20124 Milano, tel. 02 60841, fax 02 60843920, sito internet: www.sia.it / **TIPOLOGIA DI SISTEMA:** solo positivo / **PARTECIPANTI:** banche, società finanziarie, intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** Determinati da provvedimenti di autorità (Banca d'Italia, CICR, ecc...); 12 mesi per le posizioni di rischio, 10 anni per i dati anagrafici / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** no / **ALTRO:** Trattamento obbligatorio per Legge. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, oppure la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento: 6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, oppure dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it)